SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 marzo 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nel consiglio comunale di Casapesenna (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 novembre 1993, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi elettivi e dei servizi a causa delle dimissioni presentate da tutti i consiglieri in carica, oltre al sindaco;

Visto che il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4677/13.4/Gab. del 26 ottobre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune;

Constatato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi condizionamenti da parte della criminalità organizzata locale sulla libera determinazione degli organi elettivi e dell'apparato burocratico dell'ente;

Constatato che i predetti condizionamenti della criminalità organizzata hanno determinato grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, impedendo il libero esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento del comune di Casapesenna, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, mirato al ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1996;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casapesenna (Caserta) è sciolto per la durata di dodici mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Casapesenna (Caserta) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Ernesto Raio, viceprefetto ispettore aggiunto;

dott. Pasquale Manzo, vicequestore aggiunto;

dott. Vincenzo D'Errico, esperto in problemi sociali.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 118

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casapesenna (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, presenta fenomeni di condizionamento da parte della criminalità organizzata di stampo camorristico che ostacolano l'attività amministrativa dell'ente.

Giova premettere che al comune di Casapesenna la legge assegna, oltre al sindaco, sedici consiglieri; uno dei componenti ha presentato le proprie dimissioni in data 12 aprile 1995 e, per carenza di altri candidati nell'unica lista ammessa, non è stato surrogato. In data 24 ottobre 1995 il sindaco e gli altri dieci consiglieri hanno presentato le proprie dimissioni dichiarando che erano «venuti meno i presupposti basilari per l'attuazione del programma politico amministrativo presentato».

Verificatasi, in tal modo, l'ipotesi di cui all'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge n. 142/1990, il prefetto di Caserta ha avanzato proposta di scioglimento del consiglio comunale, previa sospensione e nomina di un commissario prefettizio per la temporanea gestione dell'ente. Nel contempo, considerato che il comune di Casapesenna è ubicato in un'area attanagliata da diffusa criminalità comune ed organizzata, con possibili riflessi sulla vita delle amministrazioni comunali, il prefetto di Caserta ha altresì ritenuto di svolgere approfondite indagini per verificare la eventuale soggiacenza a condizionamenti operati dalla malavita organizzata locale. Pertanto, al fine di esperire i predetti accertamenti, con proprio decreto del 2 novembre 1995, ha disposto l'accesso presso il comune di Casapesenna. In tale sede la commissione incaricata ha rilevato che l'intensa attività svolta dal consiglio è stata diretta al ripristino della legalità e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; in particolare ha constatato l'adozione di regolamenti per l'erogazione di servizi e di interventi nel settore sociale, nonché iniziative per l'esecuzione di rilevanti opere pubbliche. È risultato che l'amministrazione ha anche proceduto all'approvazione del piano regolatore generale e del relativo regolamento edilizio, e che con l'adozione di tali strumenti, diretti essenzialmente alla sanatoria degli immobili abusivi esistenti, ha privilegiato l'individuazione di zone da destinare a verde pubblico limitando, di contro, la previsione di zone per la nuova edilizia di espansione. Gli strumenti urbanistici così concepiti, non hanno incontrato il consenso della cittadinanza.

Con il predetto piano è stata, tra le altre, destinata a verde pubblico attrezzato un'area di proprietà del noto «boss» Vincenzo Zagaria, pluripregiudicato per reati associativi di stampo camorristico.

La criminalità organizzata, che non è riuscita ad incidere sulla redazione del piano regolatore predetto anche perché il sindaco di Casapesenna, nell'intento di ridurre i canali di contatto con i gruppi malavitosi ha preferito, per l'attribuzione degli incarichi assessoriali, giovani alla prima esperienza anziché già esperti amministratori, ha cercato di ostacolare l'attività dell'amministrazione comunale mediante pressioni sui consiglieri, consistenti anche in intimidazioni trasversali, intensificatesi particolarmente in prossimità dell'adozione del piano regolatore predetto. Il sindaco, in tale circostanza, ha subito intimidazioni anche per l'incolumità dei propri familiari.

L'amministrazione ha, dunque, operato in un clima di disagio e pressione che ha compromesso le condizioni di serenità necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali. In tale contesto si sono determinate le condizioni che hanno indotto il sindaco a rassegnare le dimissioni trascinando con sé la compagine consiliare.

La commissione incaricata dell'accesso ha, altresì, riscontrato che ostativo al sano svolgimento della vita amministrativa è stato anche l'atteggiamento di alcuni dipendenti del comune, legati da vincoli di parentela diretta o indiretta con elementi di spicco della malavita locale, nonché del servizio di polizia municipale, cui sono da addebitare gravi disfunzioni, che ha posto particolare resistenza all'opera di ripristino della legalità.

Da quanto esposto risulta che la libera determinazione degli organi del comune di Casapesenna è stata compromessa dal condizionamento esterno al punto da indurre i componenti del consiglio ed il sindaco alle dimissioni, rassegnate non per libera scelta politica, bensì in quanto subdolamente imposte da inequivoci comportamenti minatori e da una chiara forma di ostruzionismo, che hanno determinato condizioni lesive degli interessi costituzionalmente garantiti della comunità locale.

Si ritiene, pertanto, che nella situazione descritta, ancorché ricorra una delle fattispecie previste dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sussistano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna proposto, con relazione del 13 novembre 1995, dal prefetto di Caserta su conforme avviso espresso dal Comitato provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica.

La misura, peraltro, si rende necessaria per evitare che il rinnovo degli organi dell'ente, se esperito a breve scadenza, possa agevolare il disegno delle organizzazioni camorristiche locali teso a vanificare, mediante la propria ingerenza ed il proprio controllo, l'opera di ripristino della legalità ed a condizionare e sottomettere ai propri illegittimi fini la volontà del corpo elettorale.

Sulla base della valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, appare congruo e logico fissare in dodici mesi il periodo di gestione commissariale.

Ritenuto, per quanto esposto in narrativa, che ricorrano le condizioni per l'applicazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Casapesenna (Caserta) e la conseguente nomina della commissione straordinaria, per restituire fiducia nelle istituzioni e garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa dell'ente alle esigenze della collettività.

Roma, 22 gennaio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1515

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte del Greco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria), eletto nelle consultazioni amministrative del 27 settembre 1992, presenta forme di condizionamento di tipo mafioso evidenziate nella relazione inoltrata dal prefetto di Reggio Calabria in data 11 gennaio 1996;

Constatato che i predetti condizionamenti compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e determinano la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità, deteriorando, conseguentemente, sia il buon andamento dell'amministrazione comunale di Roccaforte del Greco sia il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti e lo stato di inefficienza dei servizi ingenerano sfiducia generalizzata nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini e determinano un elevato allarme sociale che arreca pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Roccaforte del Greco per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 9 febbraio 1996;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Roccaforte del Greco è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Paolo Morisani, direttore di sezione;

dott. Carmelo Musolino, analista di organizzazione;

ing. Alessandro Pentimalli, responsabile del nucleo provinciale provveditorato opere pubbliche.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 120

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 settembre 1992, presenta fenomeni di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che incidono sulla libera determinazione degli amministratori e compromettono l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Invero dal prefetto di Reggio Calabria, con relazione in data 11 gennaio 1996, è stato evidenziato il grave clima di violenza che interessa il territorio in cui ricade il comune di Roccaforte del Greco, teatro, negli ultimi anni, di episodi delittuosi a causa degli scontri tra le opposte fazioni criminali «Gulli'-Spanò» e «Verno-Pangallo», in lotta per la supremazia nel controllo dell'area.

L'episodio più eclatante, verificatosi nel predetto ambiente, risale all'ottobre del 1994, allorquando l'abitazione di Silvano Pangallo, primario esponente dell'omonima cosca, venne presa d'assalto e devastata ed il Pangallo restò ucciso.

Dopo tale fatto cruento i sopravvissuti della famiglia Pangallo sono divenuti irreperibili mentre gli esponenti del gruppo Verno, loro alleati, si sono rinchiusi in casa per evitare possibili atti di ritorsione.

La descritta realtà socio ambientale è permeata da un'atmosfera di paura, resa tangibile da un'esasperata omertà registrata nel comune, che ha indotto gli amministratori dell'ente, invece che alla decisa difesa dell'ordine democratico, ad assumere una posizione di tacita acquiescenza ed a limitare al minimo l'attività amministrativa.

Dalle indagini svolte dai competenti organi è emerso che il sindaco, notato in più occasioni in compagnia di pregiudicati locali, non ha, di fatto, autonomi poteri decisionali, ma è soggiogato dal timore di ritorsioni ed è «pilotato» dal gruppo dei Pangallo.

Tanto ciò è vero che, in occasione di accertamenti condotti presso l'ente dai competenti organi, il medesimo sindaco espressamente e reiteratamente chiedeva che dagli atti risultasse che aveva fornito delle spiegazioni, solo in quanto obbligato.

Altrettanto indicativa del suo stato di soggezione è stata la totale assenza di iniziative di condanna rispetto al grave episodio delittuoso sopradescritto che, per la ferocia con cui era stato perpetrato, aveva sconvolto la popolazione locale.

Dagli accertamenti approfonditamente effettuati dagli organi investigativi sono emersi, inoltre, stretti collegamenti, per ragioni di parentela, affinità ed assidua frequentazione, di alcuni dei componenti dell'organo consiliare, con gli esponenti e con gli affiliati delle richiamate organizzazioni criminali.

Tali elementi delineano un quadro di stretta cointeressenza tra le famiglie di stampo mafioso dominanti in quel territorio e l'amministrazione dell'ente.

È stato, infatti, rilevato che i titolari delle ditte che, negli ultimi anni, sono risultate aggiudicatarie dei lavori per la realizzazione di alcune opere pubbliche, sono o strettamente collegati ai noti personaggi della criminalità organizzata locale, o orbitanti nelle cosche di territori vicini come il clan dei Iamonte o quello degli Sullitano. La situazione descritta ha certo favorito gli interessi malavitosi che hanno potuto estendere le loro ramificazioni, alimentarsi e svilupparsi in danno della comunità locale ed in violazione dei principi democratici di civile convivenza.

Il grave ed opprimente clima di tensione ha, inoltre, determinato la paralisi quasi totale dell'attività amministrativa. Tanto che, nonostante il comune versasse in stato di dissesto finanziario, è risultato che nessun cittadino, fino al marzo 1995, aveva mai versato né il canone per l'allaccio alla rete idrica, né i tributi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Lo stato di grave pregiudizio in cui versano l'ordine e la sicurezza pubblica ingenera, altresì, la sfiducia della popolazione nelle istituzioni e nelle leggi.

Da quanto esposto emerge l'esigenza dell'intervento immediato dello Stato, mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione di Roccaforte del Greco, caratterizzata da costanti collegamenti diretti ed indiretti tra amministratori e criminalità organizzata che condizionano la libera determinazione degli stessi, inficiando il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati.

Il prefetto di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni dalla legga 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte del Greco con la citata relazione.

La valutazione della situazione, in concreto riscontrata in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto in narrativa, che ricorrano le condizioni per l'applicazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) e la conseguente nomina della commissione straordinaria, per restituire fiducia nelle istituzioni e garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa dell'ente alle esigenze della collettività.

Roma, 8 febbraio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1516

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 novembre 1995.

Individuazione degli atti considerati particolarmente complessi, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 11, comma 5;

Decreta:

Art. 1.

Atti particolarmente complessi adottati nella gestione del bilancio dello Stato

1. Sono considerati particolarmente complessi, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, gli atti seguenti:

a) provvedimenti contrattuali adottati nell'ambito di rapporti di diritto civile (contratti di opere pubbliche, di forniture, di vendita, di locazione, transazioni, ecc.);

b) provvedimenti contrattuali relativi a rapporti aventi oggetto di diritto pubblico (concessioni, convenzioni, ecc.);

c) provvedimenti che le amministrazioni adottano in virtù dei loro poteri autoritativi (procedimenti ablatori reali: espropriazione del diritto di proprietà, imposizione di servitù, ecc.);

d) provvedimenti relativi a concessione di contributi disposti da comitati operanti nell'ambito delle amministrazioni;

e) provvedimenti creativi o modificativi di *status* del personale.

Art. 2.

Nuovo termine per il controllo preventivo di ragioneria

1. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per la verifica da parte delle competenti ragionerie della legalità e regolarità della spesa prevista dagli atti indicati all'art. 1 e elevato a sessanta giorni; conseguentemente anche il termine per la registrazione dell'impegno ai sensi del comma 1 del medesimo art. 11 è elevato a venti giorni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1995

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro della funzione pubblica
FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 391

96A1524

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 1996.

Individuazione delle associazioni e fondazioni con finalità culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro escluse, a decorrere dal 1° gennaio 1995, dagli incrementi dei canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Visto l'art. 32, comma 2, della suddetta legge n. 724/1994 con il quale si dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, locati o concessi a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994;

Visto il successivo comma 3 dell'art. 32 della medesima legge n. 724/1994 con il quale si dispone che sono esclusi dall'incremento di cui al sopracitato comma 2 gli alloggi in godimento, fra gli altri, alle associazioni e fondazioni con finalità culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro, individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 724/1994 sopra citata;

Visti gli elenchi delle associazioni e fondazioni con finalità culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza finalità di lucro concessionarie o locatarie di beni demaniali o patrimoniali dello Stato destinati ad uso abitativo, forniti dalle sezioni staccate demanio delle direzioni compartimentali del territorio;

Visto il parere n. 651/95 del 20 giugno 1995, emesso dalla sezione terza del Consiglio di Stato, con il quale il concetto di «uso abitativo» è stato estensivamente interpretato nel senso di ricomprendervi l'uso del bene quale sede sociale o quale spazio necessario o indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali delle associazioni e fondazioni con finalità culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro;

Ritenuto necessario individuare le associazioni e fondazioni con finalità culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza finalità di lucro, concessionarie o locatarie di beni demaniali o patrimoniali dello Stato destinati ad uso abitativo, escluse dal suddetto incremento dei canoni annui;

Decreta:

Sono esclusi dall'applicazione dell'incremento dei canoni annui di cui al comma 2 dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i beni demaniali e patrimoniali dello Stato, destinati ad uso abitativo, concessi o locati alle associazioni e fondazioni con finalità culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro di cui all'unito elenco allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

ALLEGATO

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI CON FINALITA' CULTURALI, SOCIALI, SPORTIVE, ASSISTENZIALI E RELIGIOSE SENZA FINALITA' DI LUCRO.

- AERO CLUB	SEDI VARIE
- ANPI - ENAL	SEDI VARIE
- ARCH. DEP. S. AGOSTINO - T.S.N	SEDI VARIE
- ASS. AN.U.P.S.A.	SEDI VARIE
- ASS. ARMA ARTIGLIERIA	SEDI VARIE
- ASS. ASSISTENZIALE MURIALDO	SEDI VARIE
- ASS. A.N.C.F.A.G.L.	SEDI VARIE
- ASS. CADUTI AERONAUTICA	SEDI VARIE
- ASS. CIRCOLO UNIONE	SEDI VARIE
- ASS. D'ARMA AERONAUTICA	SEDI VARIE
- ASS. D'ARMA CAVALLERIA	SEDI VARIE
- ASS. D'ARMA NASTRO AZZURRO	SEDI VARIE
- ASS. D'ARMA PARACADUTISTI	SEDI VARIE
- ASS. FINANZIERI IN CONGEDO	SEDI VARIE
- ASS. GROTTA VILLA SANTA	SEDI VARIE
- ASS. GRUPPO VOLONT. CENTRO ACCOGL. "LA CASCINA"	SEDI VARIE
- ASS. MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. ALPINI	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. ARTIGLIERI D'ITALIA	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. AUTIERI D'ITALIA	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. BERSAGLIERI	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. CAPPELLANI	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. CARABINIERI	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. CARABINIERI IN CONGEDO	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. CARRISTI D'ITALIA	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. COMBATTENTI E REDUCI	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. COMBATTENTI FF.AA. GUERRA DI LIBERAZIONE	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. DEL FANTE	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. DEL FANTE E DEI COMBATTENTI DI GUERRA	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. DI COMMISSARIATO E AMM.NE MILITARE	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. EX INTERNATI	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. FINANZIERI D'ITALIA	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. FORESTALE IN CONGEDO	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. GENIERI E TRASMETTITORI	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. GENIERI E TRASMETTITORI IN CONGEDO	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. GRANATIERI DI SARDEGNA	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. MARINAI D'ITALIA	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. NASTRO AZZURRO	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. OPERATORI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. PARACADUTISTI	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. POLIZIA DI STATO	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. REDUCI DI RUSSIA E PRIGIONIA	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. SANITA'	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. SOTTUFFICIALI D'ITALIA	SEDI VARIE
- ASS. NAZ. VOLONTARI DI GUERRA	SEDI VARIE
- ASS. PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE	SEDI VARIE
- ASS. PRO LOCO DI LINGUAGLOSSA	SEDI VARIE
- ASS. PROVINCIALE AZZURRI COMBATTENTI D'ARMA	SEDI VARIE
- ASS. RADIO SOCCORSO	SEDI VARIE
- ASS. REDUCI 3° REGGIMENTO ALPINI	SEDI VARIE
- ASS. RELIG.-SANTUARIO S.FRANC. D'ASSISI DELL'IMMACOLATA	SEDI VARIE
- ASS. SPORTIVA - I CIRCOLO REMIERO	SEDI VARIE
- ASS. SPORTIVA "PORTO LEVANTE FISHING CLUB"	SEDI VARIE
- ASS. VOLONTARIATO "SOLIDARIETA' 2000"	SEDI VARIE
- CLUB ALPINO ITALIANO	SEDI VARIE
- CROCE BIANCA DI ASTI (ASSIST. PUBBLICA)	SEDI VARIE
- CROCE ROSSA ITALIANA	SEDI VARIE
- CROCE VERDE	SEDI VARIE
- FEDERAZIONE ITALIANA DEI COMBATTENTI ALLEATI	SEDI VARIE
- IST.NAZ.GUARDIA D'ONORE	SEDI VARIE
- LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI	SEDI VARIE

	LEGA NAVALE	SEDI VARIE
	UNIONE ITALIANA REDUCI DI RUSSIA	SEDI VARIE
	UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA	SEDI VARIE
	UNIONE NAZ. MUTILATI PER SERVIZIO ENTE MORALE	SEDI VARIE
	U.S.S.L.	SEDI VARIE
-	CAMPO T.S.N.	CASERTA
-	CANONICI REGOLARI LATERAN.ABBAZIA SS. SALVATORE	BOLOGNA
-	CANONICI REGOLARI S.ANTIMO	SIENA
	CASA DEI MARTIRI DELLA COMPAGNIA DI GESU'	TORINO
	CASA DEI PADRI TEATINI	VICENZA
	CASA GENERALIZIA IST. DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO	RAGUSA
-	CENTRO INTER. RICERCA SUI PERIODICI MUSICALI	PARMA
-	CENTRO NUOVA CULTURA E NUOVA CIVILTA'	TORINO
-	CIRCOLO ARCI	BRESCIA
-	CIRCOLO ARTISTICO E CULTURALE "AQUARIUS 91"	TORINO
-	CIRCOLO BENI DEMANIALI GIA' "EX CORONA"	TORINO
	CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO "SAN LIBERATORE"	TERNI
-	CIRCOLO CULTURALE SARDO "QUATTRO MORI"	TORINO
-	CIRCOLO DIPENDENTI FINANZIARI	TORINO
	CIRCOLO DOGANALE TORINO	TORINO
-	CIRCOLO ENAL FRATELLI BANDIERA CIARNIN	ANCONA
	CIRCOLO RICREATIVO FINANZE TESORO	VERCELLI
	CIRCOLO RICREATIVO SPORTIVO DIPENDENTI DELLO STATO	TORINO
-	CIRCOLO RICREATIVO "PLELLO"	VERCELLI
-	CIRCOLO SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE	ANCONA
-	CIRCOLO UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE	ANCONA
	CIRCOLO UFFICIALI DI PRESIDIO	BRESCIA
-	CLUB TURATI	TORINO
-	COLLEGIATA DI S.ANDREA APOSTOLO	VITERBO
-	COLONIA S.BENEDETTO - SUORE BATTISTINE	COSENZA
-	COMITATO INTERNAZIONALE ANTICACCIA	TORINO
-	COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA	ROVIGO
	COMUNITA' RELIGIOSA DEI PADRI SERVITI	BOLOGNA
	COMUNITA' RELIGIOSA MONACI AGOSTINIANI	SIENA
-	COMUNITA' RELIGIOSA OLIVETANA	SIENA
	COMUN.RELIG.SUORE DI CARITA' S.GIOVANNA ANTIDA	BARI
	COM. PARROC. A SCOPO SOC. "SANTA MARIA GORETTI"	COSENZA
	CONFRATERNITA ASSUNTA E ROSARIO	ANCONA
-	CONFRATERNITA DEL SS. ROSARIO	MODENA
-	CONGREGAZIONE ORATORIO S.FILIPPO NERI	BOLOGNA
-	CONVENTO DEI PADRI DOMENICANI	TERAMO
-	COOP. IL CESTO	GENOVA
-	COPOS S.R.L.	GENOVA
	CRAL FINANZE E TESORO	VARESE
	CURIA VESCOVILE DI PIAZZA ARMERINA	CALTANISSE
-	CURIA VESCOVILE-SEDE COMUNITA' INCONTRO	SIENA
-	C.U.S.	PISA
-	DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA	TORINO
-	DIOCESI DI TERNI, NARNI E AMELIA	TERNI
-	DIOCESI DI VITERBO	VITERBO
-	ENPA	CASERTA
-	ENTE PROVINCIALE DEI PADRI CARMELITANI	FIRENZE
-	ENTE RICOSTRUZIONE PAESANO	SIENA
-	E.P.T. - STORIA PATRIA	CASERTA
-	FEDER. ITALIANA PESCA SPORTIVA	ASTI
-	FIDU	CASERTA
-	FONDAZIONE "FILIBERTO MENNA"	SALERNO
	FONDAZ. PRO JUVENTUTE DON C.GNOCCHI "E.BIGNAMINI"	ANCONA
-	FRATI MINIMI	GENOVA
-	IRSO	CASERTA
-	ISTITUTO DI CARITA' PADRI ROSMINIANI	TORINO
	ISTITUTO ITALO AFRICANO	TORINO
-	ISTITUTO SALESIANO "DON BOSCO"	TORINO
	IST.DELLE FIGLIE DELLA PROVVIDENZA PER SORDOMUTE	MODENA
-	ORDINE DEI PADRI DOMENICANI	SIENA
-	ORDINE RELIGIOSO CARMELITANI SCALZI	SIENA
-	PADRI BENEDETTINI DI PADOVA	CALTANISSE
-	PARROCCHIA B.V. DEL CARMINE	TORINO

- PARROCCHIA DI SS. BIAGIO E STEFANO	BELLUNO
- PARROCCHIA DI S. PAOLO APOSTOLO	ANCONA
- PARROCCHIA DI S.GIOVANNI IN MONTE BOLOGNA	BOLOGNA
- PARROCCHIA DI S.LEONARDO	VITERBO
- PARROCCHIA SS. PIETRO E STEFANO	ASTI
- PARROCCHIA S. PIETRO	MODENA
- PARROCCHIA S.AGNESE	TORINO
- PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO	MACERATA
- PARROCCHIA S.ANTONIO	ASTI
- PARROCCHIA S.CHIARA VERGINE	TORINO
- PARROCCHIA S.GIACOMO APOSTOLO	TORINO
- PARROCCHIA S.GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO	TORINO
- PARROCCHIA S.LORENZO	PARMA
- PIA CONFRATERNITA DI S.PIETRO MARTIRE	MODENA
- PRO LOCO AGLIE'	TORINO
- PRO LOCO DI LONGARONE	BELLUNO
- PROVINCIA DOMENICANA "UTRIUSQUE LOMBARDIAE"	BOLOGNA
- PROVINCIA PIEMONTESE DELL'ORDINE DEI SERVI DI MARIA	TORINO
- PROVINCIA ROMANA DEI FRATI MINORI	VITERBO
- PROVIN. BOLOGNESE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI	BOLOGNA
- PROV. MARCHE DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENT.	ANCONA
- PROV.MINORITICA DI CRISTO RE CONVENTO SS. ANNUN.	BOLOGNA
- ROTARY CLUB	SIENA
- SEZIONE PROVINCIALE DEL FANTE	CREMONA
- SOCIETA' CANOTTIERI GARDA	BRESCIA
- SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALE R.L. "L'ARCA"	RAVENNA
- SOCIETA' FILARMONICA	SIENA
- SOCIETA' MUTUO SOCCORSO RISORGIMENTO	SIENA
- SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA	TORINO
- SUORE RIP. "S. CUORE"	CASERTA
- TIRO A SEGNO NAZIONALE	CASERTA
- TIRO A VOLO FAGNANESE	VARESE
- UNIONE CULTURALE "F. ANTONICELLI"	TORINO
- VENERANDA COMPAGNIA DELLA MISERICORDIA	GENOVA
- VOLONTARI DI GUERRA	BOLOGNA

96A1525

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 5 febbraio 1996.

Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 79, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Nuovo codice della strada», che stabilisce che le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali dei veicoli in circolazione e dei loro dispositivi di equipaggiamento sono quelle contenute nelle direttive comunitarie, qualora esistenti;

Visto l'art. 229 dello stesso decreto legislativo che stabilisce che, nelle materie dallo stesso disciplinate, le direttive comunitarie sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite;

Visto l'art. 71, comma 3, dello stesso decreto legislativo che stabilisce che il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, fissa periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi, che riguardano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione e sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento;

Visto l'art. 237, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», che attribuisce al Ministro dei trasporti la facoltà di stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta a quelle indicate nell'appendice VIII al titolo III del suddetto regolamento;

Tenuto conto che le norme emanate con la direttiva 70/220/CEE del Consiglio delle Comunità europee, riguardanti misure contro l'inquinamento atmosferico derivanti dai gas di scarico prodotti dai motori ad accensione comandata degli autoveicoli, sono state recepite con legge 3 giugno 1971, n. 437;

Tenuto conto che il controllo delle emissioni dei veicoli con motore ad accensione per compressione e stato regolamentato, fino al 31 dicembre 1992 dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;

Vista la direttiva 92/55/CEE del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, stabilendo prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto, si intende per veicolo ogni veicolo dotato di motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote, una massa a pieno carico autorizzata di almeno 400 kg ed una velocità massima per costruzione pari o superiore a 50 km/h, ad eccezione dei veicoli su rotaia, delle trattrici e macchine agricole, delle macchine operatrici nonché dei veicoli a quattro ruote classificati motoveicoli ai sensi della vigente legislazione nazionale.

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le emissioni inquinanti allo scarico degli autoveicoli in circolazione devono soddisfare le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato al decreto stesso.

Art. 3.

1. Su richiesta del costruttore, o del suo legale rappresentante e sulla base di prove da questo fornite, possono essere fissati dalla Direzione generale della M.C.T.C. valori limite di emissione più elevati di quelli previsti dal presente decreto per tipi di veicoli che, all'atto dell'omologazione CEE, non abbiano potuto rispettare detti valori.

Art. 4.

1. Con successivo decreto verrà emanata, ai sensi dell'art. 80, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la disciplina relativa alla revisione dei veicoli limitata al controllo dell'inquinamento atmosferico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1996

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

ALLEGATO

1. *Autoveicoli dotati di un motore ad accensione comandata le cui emissioni non sono governate da un sistema perfezionato di controllo, quale ad esempio un convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda.*

1.1. Devono essere effettuati i seguenti controlli del veicolo, con motore e carburante nello stesso stato in cui si trovano all'atto dell'accertamento stesso:

a) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e dispersioni;

b) se del caso, esame visivo del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento indispensabile;

c) determinazione del tenore di ossido di carbonio (CO) nel gas di scarico, con il motore al regime minimo in conformità alle procedure proposte dal costruttore ed applicate all'atto dell'approvazione o dell'omologazione del tipo. Oppure, ove la relativa documentazione non sia disponibile da parte dell'utente, in conformità delle procedure previste al Capo III, punto *c1*), della circolare 22 maggio 1995, n. 88/1995, del Ministero dei trasporti e della navigazione (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1995).

1.2. Per il controllo previsto al punto 1.1c deve essere utilizzato un analizzatore di gas conforme a quanto prescritto dall'art. 241 e dalla appendice X al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

1.3. Il valore limite per il tenore di ossido di carbonio misurato con motore disinnestato al regime di minimo è:

a) per i veicoli omologati a partire dall'atto OM 9439 del 4 agosto 1971 o riconosciuti nel tipo a partire dall'atto RT 1902 del 2 agosto 1971 ed immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1986: 4,5% vol;

b) per i veicoli immatricolati per la prima volta a partire dal 1° ottobre 1986: 3,5% vol;

c) per i veicoli omologati antecedentemente all'atto OM 9439 o riconosciuti nel tipo antecedentemente all'atto RT 1902, ed immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1986, il limite di ossido di carbonio è quello derivante da un'accurata messa a punto del sistema di alimentazione e del sistema di accensione, secondo le prescrizioni della casa costruttrice, tale da renderlo minimo tra quelli possibili, compatibilmente con le normali prestazioni del motore. Detta messa a punto deve essere eseguita da una delle imprese di autoriparazione, consorzi o società consortili previsti dall'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, o dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1994, ed il valore di ossido di carbonio rilevato deve essere da questi certificato.

1.4. All'atto dell'accertamento deve essere inoltre certificata l'idoneità del veicolo a utilizzare benzina super senza piombo.

1.5 Per i veicoli alimentati a benzina-GPL o a benzina-metano, le verifiche debbono essere effettuate con entrambi i carburanti.

2. *Autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata le cui emissioni sono governate da un sistema perfezionato di controllo, quale ad esempio un convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda.*

2.1. Devono essere effettuati i seguenti controlli del veicolo, con motore e carburante nello stato in cui si trovano all'atto dell'accertamento stesso:

a) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe o dispersioni e la completezza di tutte le parti;

b) esame visivo del sistema di controllo delle emissioni volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamentorichiesto;

c) determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli mediante misurazione del valore lambda e del tenore di ossido di carbonio nel gas di scarico, in conformità alle procedure proposte dal costruttore ed applicate all'atto dell'approvazione o dell'omologazione del tipo Oppure, ove la relativa documentazione non sia disponibile da parte dell'utente, in conformità alle procedure previste al Capo III, punto c2), della circolare 88/1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione.

2.2. Per il controllo previsto al punto 2.1c deve essere utilizzato un analizzatore di gas conforme a quanto prescritto dall'art. 241 e dalla appendice X al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

2.3. I valori limite per i parametri di cui al precedente punto 2.1c sono:

a) Tenore di ossido di carbonio:

misurazione con motore al regime di minimo: 0,5% vol,

misurazione con motore al regime di 2000 ÷ 2500 giri al minuto: 0,3% vol.

b) Valore del rapporto lambda:

il valore di lambda, misurato con motore al regime di 2000 ÷ 2500 giri al minuto, deve essere pari a 1 ± 0,03 o conforme alle specifiche del costruttore, se esibite dall'utente.

2.4. Per i veicoli alimentati a benzina-GPL o a benzina-metano, le verifiche debbono essere effettuate con entrambi i carburanti.

3. *Autoveicoli dotati di un motore ad accensione spontanea.*

3.1 Deve essere effettuato il seguente controllo del veicolo, con motore e carburante nello stato in cui si trovano all'atto dell'accertamento stesso:

a) esame visivo dell'impianto di scarico, volto ad accertare l'assenza di fughe o dispersioni;

b) misurazione dell'opacità delle emissioni allo scarico in accelerazione libera in conformità alle procedure previste al capo III, punto *b)*, della circolare n. 88/1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione.

3.2. Per il controllo previsto al punto 3.1b deve essere utilizzato un opacimetro conforme a quanto prescritto dall'art. 241 e dall'appendice X al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

3.3. Il valore limite per il livello di opacità delle emissioni allo scarico è quello registrato sulla piastrina conformemente al decreto ministeriale 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva 72/306/CEE.

Ove tale dato non sia disponibile, non dovranno essere superati i seguenti valori limite del coefficiente di assorbimento:

per i veicoli dotati di motore ad aspirazione naturale: 2,5 m^{-1};

per i veicoli dotati di motore a turbocompressione: 3,0 m^{-1}.

Sono esentati da tali requisiti i veicoli immatricolati per la prima volta in altri Stati della Comunità europea anteriormente al 1° gennaio 1980.

96A1526

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 febbraio 1996.

Rimozione di un amministratore dalla carica di sindaco del comune di Sant'Agnello.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Francesco Saverio Fiodo è stato eletto sindaco del comune di Sant'Agnello (Napoli) nelle consultazioni amministrative del 22 novembre 1994;

Visto che il predetto amministratore è stato tratto in arresto, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui agli articoli 323, 110, 117 del codice penale e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, articoli 479, 640 cpv., n. 2 e 9 del codice penale;

Visto che durante il periodo di carcerazione ha operato nei confronti del sig. Francesco Saverio Fiodo la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto che la predetta misura di prevenzione è stata successivamente revocata;

Considerato che la reintegra del citato amministratore nella carica di sindaco, conseguente alla revoca del provvedimento coercitivo, ha causato allarme sociale, anche per la rilevanza della fattispecie penale in cui è coinvolto, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Francesco Saverio Fiodo dalla carica di sindaco del comune di Sant'Agnello (Napoli);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Francesco Saverio Fiodo è rimosso dalla carica di sindaco del comune di Sant'Agnello (Napoli).

Roma, 23 febbraio 1996

Il Ministro: CORONAS

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Francesco Saverio Fiodo è stato eletto sindaco del comune di Sant'Agnello (Napoli) nelle consultazioni amministrative del 22 novembre 1994.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in data 12 febbraio 1995, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi elementi di responsabilità in ordine al concorso nel reato di abuso d'ufficio, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici e truffa aggravata.

In particolare, il sig. Francesco Saverio Fiodo, nella qualità di direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in località S. Vito del comune di Vico Equense, avrebbe disposto sospensioni dei lavori e concesso proroghe per la loro ultimazione in assenza dei presupposti previsti dalla legge, nonché avrebbe attestato falsamente stati di avanzamento, per i quali era stata autorizzata la liquidazione, pur essendo gli stessi redatti in modo difforme dai lavori svolti.

Dalla parte motiva del provvedimento cautelare il giudice per le indagini preliminari ha evidenziato che il comportamento delittuoso addebitato al predetto amministratore è stato finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio economico al titolare dell'impresa appaltatrice dei lavori, esponente di spicco dell'organizzazione camorristica facente capo a Carmine Alfieri, favorendo così il raggiungimento dei fini della medesima cosca.

Durante il periodo di applicazione della misura limitativa della libertà personale ha operato nei confronti del citato amministratore la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, in virtù dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

Successivamente, in data 29 dicembre 1995 il predetto ordine di custodia cautelare è stato revocato e la misura è stata sostituita con quella interdittiva del divieto di esercitare la professione di ingegnere.

La vicenda, cui i locali organi di informazione hanno dato ampio risalto, ha disorientato l'opinione pubblica ed ha ingenerato sconcerto nella cittadinanza e sfiducia nelle istituzioni. Conseguentemente la reintegra del sig. Francesco Saverio Fiodo nella carica di sindaco, come rilevato dalle competenti autorità, ha creato nella popolazione allarme sociale con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

La tipologia dei reati ascritti al sig. Francesco Saverio Fiodo certo denotano l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di sindaco, con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario con la popolazione locale ed evidenziano, altresì, una gestione personalistica, svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono, dunque, in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica sopracitata.

Il prefetto di Napoli, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica ricoperta nel comune di Sant'Agnello e, nelle more, rilevata la grave ed urgente necessità, con proprio decreto in data 2 febbraio 1996, ne ha disposto la sospensione dalla carica.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Francesco Saverio Fiodo dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di sindaco del comune di Sant'Agnello (Napoli).

Roma, 10 febbraio 1996

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

96A1521

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 febbraio 1996.

Modificazioni al decreto ministeriale 21 aprile 1979 recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE MINIERE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le sue successive integrazioni e modificazioni;

Visti gli articoli 297, 298 e 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128: «Norme di polizia nelle miniere e nelle cave» che stabiliscono la necessità di una attestazione di idoneità per i prodotti esplodenti da impiegare nelle attività estrattive;

Visti il decreto ministeriale in data 21 aprile 1979 recante: «Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo» ai sensi dell'art. 687 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista l'istanza della società Italesplosivi in data 11 luglio 1995 con la quale la stessa, in qualità di importatrice dei detonatori elettronici denominati Dynatronic prodotti in Germania, ha chiesto all'amministrazione il rilascio, per detti detonatori elettronici, dell'idoneità all'impiego minerario;

Considerato che gli stessi detonatori non possono essere riconosciuti idonei per l'impiego in attività estrattiva in quanto dotati di impulso di accensione inferiore a 0,8 mWs/Ohm, limite inferiore previsto, per i detonatori elettrici a bassa intensità, dal comma 4, primo alinea, dell'art. 5 del decreto ministeriale sopra citato;

Preso atto delle relazioni tecniche predisposte dalla società istante a corredo della domanda di riconoscimento dei prodotti in questione, nelle quali sono descritte le caratteristiche costruttive e le modalità operative dei detonatori stessi, soprattutto per quello che concerne la sicurezza nel loro impiego;

Considerato che su detti detonatori elettronici sono state effettuate, su richiesta della società Italesplosivi, delle prove, alla presenza e sotto la direzione di funzionari della Direzione generale delle miniere, presso lo stabilimento della società Dynamit Nobel, società produttrice dei detonatori Dynatronic, in data 4 luglio 1995;

Visti i risultati delle prove suddette che hanno evidenziato l'elevato livello di sicurezza offerto da tali detonatori nei confronti dell'accensione accidentale a causa di correnti vaganti o di disturbi a radiofrequenze;

Considerato che detti detonatori consentono, tra l'altro, una distribuzione nel tempo più graduale delle volate di mine, con una notevole riduzione dei rischi di fessurazione degli immobili e delle manifestazioni di fastidio connessi con l'esecuzione di volate di mine;

Decreta:

Art. 1.

Al comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 21 aprile 1979, alla lettera *F)* il punto è sostituito dal punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera:

«*G)* Detonatori elettronici».

Art. 2.

Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 21 aprile 1979, dopo la lettera *F)*, è aggiunta la seguente lettera:

«*G)* Detonatori elettronici:

Oltre le caratteristiche elencate per i detonatori a fuoco, anche:

1) schema a blocchi, con descrizione dettagliata del funzionamento dei singoli blocchi;

2) caratteristiche chimico-fisiche della perla di accensione;

3) protezione dei circuiti da correnti applicate ai reofori o vaganti, nonché da radiofrequenze;

4) lega del ponte di reazione;

5) resistenza elettrica del ponte di reazione e dei reofori;

6) curva di impedenza di ingresso (volt - ampère);

7) natura dei reofori e colore del loro rivestimento;

8) resistenza a trazione del tappo di chiusura;

9) resistenza a trazione dei reofori;

10) resistenza alla pressione idrostatica;

11) impermeabilità;

12) antistaticità;

13) tempi di ritardo».

Art. 3.

Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 21 aprile 1979, è sostituito dal seguente:

«Le tolleranze massime ammesse per le caratteristiche di cui alla lettera *B)*, n. 15), alla lettera *E)*, n. 7) e alla lettera *G)*, n. 13) "tempi di ritardo", devono presentare uno scarto massimo inferiore al 50% del valore nominale».

Art. 4.

All'art. 10 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 21 aprile 1979, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«Ogni detonatore di cui alla classe *G)* dell'art. 5 deve riportare:

a) il numero del ritardo inciso sul fondello del bossoletto;

b) la lettera *E)* ed il numero del ritardo su una targhetta fissata ai reofori».

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1996

Il direttore generale: LA MONICA

96A1522

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 febbraio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Giulia 85 tra dipendenti della ex Barcas - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Livorno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 2 agosto 1995 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Giulia 85 tra

dipendenti della ex Barcas - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Livorno, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Giulia 85 tra dipendenti della ex Barcas - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Livorno, costituita per rogito notaio dott. Francesco Alfieri in data 15 ottobre 1985, rep. n. 60009, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la rag. Marina Megli, nata a Pontedera (Pisa) il 27 dicembre 1960 ed ivi residente con studio in piazza Caduti di Cefalonia e Corfù n. 17, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1996

Il Ministro: TREU

96A1519

DECRETO 23 febbraio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.I.T.I.S. - Cooperativa impianti termo idro sanitari - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Terni, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 novembre 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «C.I.T.I.S. - Cooperativa impianti termo idro sanitari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Terni, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «C.I.T.I.S. - Cooperativa impianti termo idro sanitari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Terni, in liquidazione, costituita per rogito notaio avv. Angelo Alcini in data 9 gennaio 1973, rep. n. 30599, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Americo Carlo Minelli, nato a Richterswil (Svizzera) residente a Terni in via Italo Ciaurro n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1996

Il Ministro: TREU

96A1520

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 febbraio 1996.

Integrazione al decreto ministeriale 22 novembre 1994 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Langhe».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1987 con il quale è stata riconosciuta l'indicazione geografica «Langhe»;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1994 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Langhe» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati con la quale si chiede che venga consentita la possibilità per i vini da tavola ad indicazione geografica «Langhe» provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 tuttora in fase di maturazione in legno e di affinamento in bottiglia di rivendicare la denominazione di origine controllata «Langhe»;

Ritenuta fondata la richiesta in quanto rispondente a reali esigenze produttive e commerciali delle ditte interessate;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'integrazione del predetto decreto ministeriale 22 novembre 1994 relativamente alla possibilità di rivendicare la denominazione di origine controllata «Langhe» per i vini da tavola ad indicazione geografica «Langhe» provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 tuttora in fase di invecchiamento e di affinamento;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

In deroga alle misure previste dal comma 2 dell'art. 1 e dell'art. 2 del decreto 22 novembre 1994 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Langhe» le ditte interessate possono rivendicare la denominazione di origine controllata «Langhe» per i vini in fase di invecchiamento in legno e di affinamento in bottiglia provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 alle seguenti condizioni:

le uve utilizzate devono essere state denunciate come uve ad indicazione geografica «Langhe»;

i quantitativi di vino di cui trattasi possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Langhe» a decorrere dalla data in cui potranno utilizzare la denominazione di origine controllata «Langhe» i prodotti della vendemmia 1995, purché i suddetti quantitativi siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1994 di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Langhe»;

i relativi quantitativi di vino devono essere denunciati all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la repressione frodi competente per territorio, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per gli opportuni controlli in merito alle quantità detenute ed ai requisiti posseduti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A1523

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 4 marzo 1996.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Capri con decorrenza dal 9 marzo 1996.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 — come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 — concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Capri in data 15 gennaio 1996, n. 11;

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 21 novembre 1995, n. 264;

Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 10 novembre 1995, n. 65;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 28 ottobre 1995, n. 009819/Gab;

Vista la delibera della giunta regionale della Campania in data 4 dicembre 1995, n. 7546;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 9 marzo 1996 al 31 ottobre 1996 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola che, pur non essendo residenti, risultano iscritti nei ruoli comunali delle tasse di nettezza urbana, nonché gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a coloro che, iscritti nei ruoli comunali della tassa stessa, abbiano il godimento di una abitazione nell'isola. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare.

I comuni dell'isola dovranno rilasciare un contrassegno speciale per il loro afflusso;

b) autoambulanze, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli con targa estera, sempreché siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purché residenti all'estero, e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso aeroporti intercontinentali condotti da turisti stranieri;

e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal sindaco di Capri o di Anacapri;

f) veicoli autorizzati dal prefetto di Napoli in caso di appurata e reale necessità ed urgenza.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 540.000 a L. 2.160.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 4 gennaio 1995.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 4 marzo 1996

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 87

96A1565

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 19 gennaio 1996.

Ammissione di progetti al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata. (Deliberazione n. 983/1995).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988) e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989);

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993);

Viste le direttive CIPI emanate con delibere del 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983), 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984) e 28 dicembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1994, n. 109;

Visto l'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726 (bilancio dello Stato 1995);

Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 6, comma 6, dispone che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale;

Viste le deliberazioni n. 302 del 9 giugno 1995 e n. 308 del 13 giugno 1995 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

Visti i progetti di costo superiore a 20 milioni di ECU sottoposti all'approvazione della commissione C.E. e per i quali la stessa ha espresso parere favorevole con telegramma del 1° dicembre 1995;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il regolamento di funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983 e la successiva modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990 e il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 6 dicembre 1995;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di ammettere o meno al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera e di autorizzare le modifiche richieste;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

Ditta:

Allione industria alimentare S.p.a. - Tarantasca (Cuneo) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto:

prodotti agro-industriali innovativi.

Durata e data di inizio:

6 anni dal 1° gennaio 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 5.700.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 058256/46 - credito agevolato: lire 3.705.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento:

8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento:

in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:

come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

Aviointeriors S.r.l. - Latina (classificata grande impresa)

Titolo del progetto:

evoluzione tecnologica di interni aeronautici mediante lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi processi.

Durata e data di inizio:

4 anni dal 1° gennaio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 136.000.000;
eleggibile L. 3.871.000.000;
totale L. 4.007.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 059451/46 - credito agevolato: lire 2.597.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento:

9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento.

in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:

come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

Bioindustria farmaceutici S.p.a. - Novi Ligure (Alessandria) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

nuovo farmaco cicatrizzante a base di chitina per uso topico.

Durata e data di inizio:

4 anni e 5 mesi dal 22 luglio 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 2.123.000.000;
eleggibile L. 686.000.000;
totale L. 2.809.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 059225/46 - credito agevolato: lire 1.718.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento:

8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento:

in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:

come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

BLM S.p.a. - Cantù (Como) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto:

sistema combinato in processo per il taglio e la deformazione contemporanea di tubi ad ottimizzazione di scarto ed in assenza di trucioli.

Durata e data di inizio:

2 anni dal 18 ottobre 1995.

Costo dichiarato:

L. 2.500.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060461/46 - credito agevolato: lire 1.750.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento:

8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento:

in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:

come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

Cartiere Cariolaro S.p.a. - Carmignano di Brenta (Padova) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

prodotti reprografici a base di carta da macero.

Durata e data di inizio:

5 anni dal 1° ottobre 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 9.671.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 059267/46 - credito agevolato: lire 5.802.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento:

8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento:

in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:

come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

Cima S.p.a. di Razzaboni & C. - Mirandola (Modena) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto:

macchina per il trattamento automatico delle banconote.

Durata e data di inizio:

4 anni e 10 mesi dal 30 maggio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 4.386.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060031/46 - credito agevolato: lire 2.850.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento:

9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento:

in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:

come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

Dalmine tubi industriali S.r.l. - Dalmine (Bergamo) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

sviluppo di un processo innovativo di trattamento termico in linea alla laminazione a caldo per la produzione di tubi senza saldatura.

Durata e data di inizio:

4 anni dall'8 marzo 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 4.759.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 059758/46 - credito agevolato: lire 3.093.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento:

8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento:

in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:

come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

Electronic systems S.p.a. - Momo (Novara) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto:

formazione di otto ricercatori e tecnici nell'area dei sistemi di misura, controllo ed ispezionamento per processi continui.

Durata e data di inizio:

2 anni e 6 mesi dal 1° settembre 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 1.185.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 059467/67 - contributo nella spesa: lire 829.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Garanzie:

come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

Finmeccanica S.p.a. - Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

un sistema ATC modulare ad alta capacità elaborativa.

Durata e data di inizio:

5 anni e 10 mesi dal 24 agosto 1992.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 34.480.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 057047/346 e n. 057046/46 - contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 18.964.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi.

Durata finanziamento:

fino a 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 3.448.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10% dei costi ammessi.

Garanzie:

come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta:

Istituto Giordano S.p.a. - Bellaria Igea Marina (Rimini) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto:

dispositivi elettrocromici.

Durata e data di inizio:

5 anni e 5 mesi dal 1° febbraio 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 6.149.000.000;
eleggibile L. 143.000.000;
Totale L. 6.292.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 058663/46 - credito agevolato: lire 2.044.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento:

9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento:

in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.044.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie:

come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

Istituto Giordano S.p.a. - Bellaria Igea Marina (Rimini) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto:

formazione di due ricercatori esperti in dispositivi elettrocromici.

Durata e data di inizio:

2 anni dal 1° ottobre 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 285.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 058664/67 - contributo nella spesa: lire 199.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Garanzie:

come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

Lavanderie industriali Lavin S.r.l. - Pomezia (Roma) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto:

sviluppo di un processo produttivo per la produzione di effetti tessili sterilizzati e/o decontaminati per applicazioni in ambito ospedaliero.

Durata e data di inizio:

4 anni dal 1° gennaio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

eleggibile L. 2.037.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 059429/46 - credito agevolato: lire 1.324.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento:

9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento:

in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:

come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

Matec S.r.l. - Scandicci (Firenze) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

innòvazione nelle macchine circolari per calze, con particolare riguardo al sistema di selezione degli aghi.

Durata e data di inizio:

4 anni dal 1° aprile 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 13.712.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 059854/346 e n. 059853/46 - contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento I.M.I. di L. 8.912.000.000, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata finanziamento:

10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie:

come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

Pometon S.p.a. - Mestre (Venezia) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

nuovi processi di produzione di polveri metalliche.

Durata e data di inizio:

5 anni e 6 mesi dal 1° luglio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 1.733.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 059337/46 - credito agevolato: lire 1.039.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento:

8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento:

in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:

come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

nuovi processi biotecnologici per la preparazione di catalizzatori enzimatici e prodotti di chimica fine.

Durata e data di inizio:

6 anni dal 14 gennaio 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 7.150.000.000;
eleggibile L. 707.000.000;
totale L. 7.857.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 058667/46 - credito agevolato: lire 4.749.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento:

8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento:

in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:

come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

Saima sicurezza S.p.a. - Arezzo (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto:

erogatore con riciclo di banconote.

Durata e data di inizio:

3 anni e 6 mesi dal 1° marzo 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 400.000.000;
eleggibile L. 2.715.000.000;
totale L. 3.115.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 059759/46 - credito agevolato: lire 2.024.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento:

9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento:

in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:

come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

V.A.I. - Video applicazioni industriali S.r.l. - Aprilia (Latina) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

BISS 2000 - Sistema di sicurezza integrato biometrico.

Durata e data di inizio:

3 anni e 4 mesi dal 2 gennaio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

eleggibile L. 3.632.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 059459/46 - credito agevolato: lire 2.360.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento:

9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento:

in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:

come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Art. 2.

Non vengono ammessi agli interventi del Fondo ricerca applicata i seguenti progetti di ricerca applicata per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate:

057829 Alenia Elsag Sistemi navali S.p.a. - Roma - Intermarine S.p.a. - Sarzana (La Spezia) Swath avanzato.

Data domanda finanziamento: 20 maggio 1993.

Data decreto preselezione: 29 luglio 1993.

Declinato in quanto si è evidenziato un impegno finanziario troppo elevato per la realizzazione della ricerca da parte della Intermarine S.p.a., sia in relazione alle attuali capacità reddituali dell'azienda, sia in relazione ai ricavi necessari perché l'investimento possa essere considerato remunerativo.

059214 Intermarine S.p.a. - Sarzana (La Spezia) Imbarcazioni da lavoro di grandi dimensioni in prfv.

Data domanda finanziamento: 9 agosto 1994.

Data decreto preselezione: 19 aprile 1995.

Declinato in quanto si è evidenziato un impegno finanziario troppo elevato per la realizzazione della ricerca da parte dell'azienda, sia in relazione alle attuali capacità reddituali dell'azienda stessa, sia in relazione ai ricavi necessari perché l'investimento possa essere considerato remunerativo.

059485 Rotomec automation S.r.l. - S. Giorgio Monferrato (Alessandria) - Studio e analisi di una serie di azionamenti elettronici con tecnica di controllo vettoriale per motori in corrente alternata.

Data domanda finanziamento: 5 gennaio 1995.

Declinato in quanto il progetto non presenta caratteristiche di ricerca applicata.

Art. 3.

L'operazione di seguito indicata, già deliberata, è così modificata:

052350 Italgel S.p.a. - Parma - Gelati industriali senza additivi. Rispetto a quanto deliberato in data 17 dicembre 1991; variazione titolarità: in capo alla incorporante Nestlè italiana S.p.a. - Milano, relativamente al residuo debito in corso di ammortamento.

Art. 4.

A seguito dell'approvazione da parte della Commissione C.E. gli interventi sui seguenti progetti deliberati in data 11 maggio 1995 sono resi operativi:

056315/056326 Italtel S.p.a. - Milano - Rete di esercizio manutenzione e amministrazione per telecomunicazioni - parte seconda (Remat 2);

056876/057877 Italtel S.p.a. - Milano - Sistemi di trasmissione per reti di accesso e reti di giunzione;

055085/055086 Italtel S.p.a. - Milano - Evoluzione della linea UT verso la rete numerica a lunga banda integrata nelle tecniche e nei servizi (UT-B-ISDN).

Art. 5.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo n. 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 6.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposti ai sensi della legge n. 1089/1968, e successive modifiche ed integrazioni, è determinata in lire 41.575.000.000 e graverà sulle disponibilità del FSRA per il 1995.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1996

Il Ministro: SALVINI

Registrata alla Corte dei conti il 15 febbraio 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 11

96A1480

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 16 febbraio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata in data 10 marzo 1995, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 7 aprile 1995, con la quale il consiglio della facoltà di sociologia ha proposto la modifica del vigente statuto dell'Università concernente l'adeguamento dell'ordinamento didattico della facoltà medesima ai nuovi settori scientifico-disciplinari;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare gli articoli 14 e 15;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994;

Veduta la nota del Consiglio universitario nazionale del 23 settembre 1994, prot. n. 2098;

Veduta la delibera adottata dal senato accademico nella riunione del 15 dicembre 1994 relativamente ai «Problemi connessi all'entrata in vigore dei settori scientifico-disciplinari»;

In considerazione delle opzioni e dichiarazioni presentate dai professori di prima e seconda fascia, dai ricercatori e assistenti di ruolo della facoltà;

Considerata la rilevante importanza ai fini didattici della modifica richiesta;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 dicembre 1995, trasmesso con lettera ministeriale prot. n. 62 dell'8 febbraio 1996, nonché delle osservazioni ivi contenute;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

L'ordinamento didattico della facoltà di sociologia con il corso di laurea in sociologia viene soppresso e sostituito come segue:

CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA

La facoltà di sociologia ha il compito di promuovere gli studi, la ricerca e la didattica nel campo delle scienze sociali e della comunicazione.

La facoltà di sociologia conferisce la laurea in sociologia.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle norme vigenti.

Il corso di laurea in sociologia si articola in quattro anni, suddivisi in due bienni, il primo a carattere propedeutico e il secondo articolato in sei indirizzi:

1) politico-istituzionale;
2) organizzativo, economico e del lavoro;
3) territorio e ambiente;
4) comunicazioni e mass-media;
5) pianificazione sociale;
6) socio-antropologico e dello sviluppo.

La laurea in sociologia si consegue avendo superato gli esami relativi a ventidue insegnamenti, di cui dodici fondamentali (allegato *A*).

Per ogni indirizzo sono previsti quattro insegnamenti obbligatori (allegato *B*): gli altri sei insegnamenti possono essere scelti nell'elenco delle discipline complementari (allegato *C*), oppure tra le fondamentali che non siano state sostenute in quanto tali, o tra quelle degli indirizzi non scelti. La scelta dell'indirizzo — tra quelli attivati e la contestuale presentazione di un coerente piano di studi — avviene su proposta dello studente ed è approvata dal consiglio di facoltà che verifica la coerenza delle discipline complementari con l'indirizzo prescelto.

Prima dell'esame di laurea, il candidato dovrà dimostrare di conoscere due lingue straniere, anche attraverso una prova scritta: una di esse dovrà essere la lingua inglese.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi, sostenuta — secondo le norme vigenti — tra gli insegnamenti per cui il candidato abbia superato l'esame.

ALLEGATO *A*

Elenco delle discipline fondamentali (n. 12):

Q05A Sociologia I;
Q05A Sociologia II;
Q05A Storia del pensiero sociologico;
Q05A Metodologia e tecnica della ricerca sociale;
M05X Antropologia culturale;
M11B Psicologia sociale;
M04X Storia contemporanea;
P01A Economia politica;
S01A Statistica;
N09X Istituzioni di diritto pubblico;
Q05A Metodologia delle scienze sociali o M08A Storia della filosofia;
S04A Matematica per le scienze sociali o Q05B Sociologia della comunicazione.

Le prime dieci discipline fondamentali non potranno, in nessun caso essere sostituite e si intendono dunque come «costitutive».

Tra le discipline poste in alternativa quale undicesima e dodicesima fondamentale, il consiglio di corso di laurea sceglierà i due insegnamenti fondamentali, annunciandoli nel manifesto degli studi.

Gli insegnamenti non scelti come fondamentali, possono essere indicati come obbligatori per gli indirizzi attivati (in aggiunta ai quattro insegnamenti specifici dell'indirizzo) o comunque quali complementari.

ALLEGATO *B*

Insegnamenti obbligatori degli indirizzi:

1. *Politico-istituzionale:*

Q02X Scienza politica;

Q02X Politica comparata o M04X Storia dei movimenti e dei partiti politici;

Q05F Sociologia del diritto o Q05E Sociologia dell'amministrazione;

Q05F Sociologia politica o Q05B Sociologia della religione.

2. *Organizzativo, economico e del lavoro:*

P01B Politica economica;

Q05C Sociologia dell'organizzazione o P02A Economia aziendale;

Q05C Sociologia del lavoro o Q05C Sociologia industriale;

Q05C Sociologia economica o Q05A Sociologia dei gruppi.

3. *Territorio e ambiente:*

M06B Geografia politica ed economica;

Q05D Sociologia dell'ambiente;

Q05D Sociologia urbana e rurale;

Q05D Sociologia delle comunità locali o P01J Economia regionale.

4. *Comunicazioni e mass-media:*

Q05B Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa;

M04X Storia del giornalismo;

Q05B Sociologia della conoscenza o Q05B Sociologia dei processi culturali;

Q05B Sociologia delle comunicazioni di massa.

5. *Pianificazione sociale:*

S03B Statistica sociale;

Q05A Teoria e metodi della pianificazione sociale o Q05A Politica sociale;

Q05B Sociologia dell'educazione;

Q05B Sociologia della famiglia o N07X Diritto della sicurezza sociale.

6. *Socio-antropologico e dello sviluppo:*

M05X Antropologia economica;

M05X Storia delle tradizioni popolari o M05X Etnologia;

Q05C Sociologia dello sviluppo o Q05D Sociologia delle relazioni etniche;

P01H Economia dello sviluppo o M05X Etnografia.

Il consiglio di corso di laurea in sociologia delibera — nei casi in cui figurino più alternative — le discipline obbligatorie degli indirizzi, indicandole nel manifesto degli studi.

Gli insegnamenti non resi obbligatori, se attivati, entrano a far parte degli insegnamenti complementari dell'indirizzo stesso.

ALLEGATO *C*

Elenco degli insegnamenti complementari:

Q01A Analisi del linguaggio politico;

Q05G Criminologia;

S03A Demografia;

N10X Diritto amministrativo;

N11X Diritto costituzionale italiano e comparato;

N07X Diritto del lavoro;

N05X Diritto pubblico dell'economia;

N09X Diritto regionale e degli enti locali;

N07X Diritto sindacale;

P01J Economia del territorio;

P01B Economia dell'ambiente;

P01C Economia pubblica;

M07D Estetica;

N20X Filosofia del diritto;

M07E Filosofia del linguaggio;

Q01A Filosofia politica;

M07C Filosofia delle religioni;

M07B Filosofia della scienza;

M07C Filosofia della storia;

M07C Filosofia morale;

S02X Gestione di basi di dati economici;

K05B Informatica generale;

N01X Istituzioni di diritto privato;

L16B Lingua francese;

L18A Lingua inglese;

L17C Lingua spagnola;

L19B Lingua tedesca;

L09A Linguistica generale;

M07B Logica;

P02B Marketing;

Q05A Metodi quantitativi per le scienze sociali;

M09A Pedagogia generale;

M09A Pedagogia sociale;

Q05A Principi e fondamenti del servizio sociale;

F01X Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;

M11B Psicologia dei gruppi;

M11C Psicologia del lavoro;

M11B Psicologia delle comunicazioni sociali;

M11A Psicologia dello sviluppo;

M11C Psicologia delle organizzazioni;

Q02X Relazioni internazionali;

L09A Sociolinguistica;

Q05A Sociologia del mutamento;

Q05D Sociologia del turismo;

Q05B Sociologia dell'arte e della letteratura;

Q05G Sociologia della devianza;

Q05C Sociologia della medicina;

Q05A Sociologia della scienza;

Q05E Sociologia delle relazioni internazionali;

S03B Statistica sanitaria;

Q03X Storia dell'America del Nord;

M04X Storia dei movimenti e dei partiti politici;

Q03X Storia dell'America Latina;

L26B Storia e critica del cinema;

(**) Storia del movimento cooperativo di credito;

M04X Storia del Risorgimento;

L26A Storia del teatro e dello spettacolo;

P01D Storia del pensiero economico;

M08A Storia della filosofia contemporanea;

F02X Storia della medicina;

L27B Storia della musica moderna e contemporanea;

M08E Storia della scienza;

Q01B Storia delle dottrine politiche;

Q01C Storia delle istituzioni politiche;

M03A Storia delle religioni;

M04X Storia di una regione italiana;

P03X Storia economica;

Q06A o Q06B Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;

M02A Storia moderna;

Q05B Teoria e tecniche del linguaggio radio-televisivo.

(**) L'insegnamento convenzionato di «Storia del movimento cooperativo di credito» non figura in nessun settore scientifico, la facoltà ritiene che ciò sia da addebitarsi alla circostanza che la disciplina stessa è apparsa nella sua dizione epigrafica come insegnamento complementare con decreto del rettore dell'Università di Urbino apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1983 dopo le approvazioni di competenza del Consiglio universitario nazionale che del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica evidentemente si attende ora l'inserimento in uno dei raggruppamenti delle discipline storico-economiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 16 febbraio 1996

Il rettore: Bo

96A1533

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 9 ottobre 1995.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Media Valle del Salso o Imera Meridionale, ricadente nei comuni di Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 1439 del 25 maggio 1991, con il quale è stata ricostituita, sino al 25 maggio 1995 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta, ai sensi della legge n. 1497/1939 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;

Esaminato il verbale n. 19, redatto nella seduta del 29 aprile 1994, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico la Valle del Salso o Imera Meridionale, interessante porzioni di territorio dei comuni di Caltanissetta e S. Caterina Villarmosa;

Accertato che il predetto verbale del 29 aprile 1994 è stato pubblicato all'albo pretorio dei comuni di Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa e depositato nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939, e, precisamente, dal 17 maggio 1994 al 17 agosto 1994 e dal 17 maggio 1994 al 16 agosto 1994, rispettivamente;

Esaminate le opposizioni alla proposta di vincolo, pervenute tutte nei termini di cui alla già menzionata legge n. 1497/1939, formulate da:

sindaco di Caltanissetta, nella qualità, datata 16 agosto 1994, prot. n. 31706;

Confederazione nazionale coltivatori diretti, federazione provinciale di Caltanissetta, data 27 luglio 1994, prot. n. 741;

consiglio comunale di Santa Caterina Villarmosa (delibera n. 110 dell'8 agosto 1994) datata 19 agosto 1994, prot. n. 7698;

i cittadini: Fiandaca Claudio, Fiandaca Giuseppe, Dell'Utri Felice Michele, Dell'Utri Rosaria Maria, Dell'Utri Mario, Dell'Utri Felice Salvatore, Arnone Angela Maria, Zirilli Alba, con nota prot. n. 32464 del 12 agosto 1994;

Unione provinciale agricoltori di Caltanissetta (sottoscritta in fogli allegati dai soci) pervenuta il 12 agosto 1994, prot. n. 5907;

Unione provinciale agricoltori e dai comuni di Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa con cinquanta firme in calce;

Unione provinciale agricoltori e dai comuni di Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa su cinquecentododici moduli prestampati.

In dette opposizioni si osservano:

A) la percezione del paesaggio posta a fondamento della proposta di vincolo in argomento è quella riferita alla visione offerta dai percorsi veicolari, il che non sembra corrispondere ai dettami dell'art. 1, comma 4, della legge n. 1497/1939;

B) la mancanza dei connotati di bellezza d'insieme dei singoli elementi descritti nella proposta di vincolo, i quali non comporrebbero un dato unitario, come richiesto dalla legge, ma sarebbero riducibili alla natuale composizione del territorio;

C) la percezione del paesaggio, inteso come percorso veicolare, alla quale non può recare pregiudizio l'attuale destinazione urbanistica di zona rurale, che comprende opere di scarso impatto ambientale;

D) l'ostacolo gravante sull'economia locale, essendo il vincolo un freno allo sviluppo edilizio ed industriale;

E) l'aspetto limitativo che il vincolo verrebbe a creare in rapporto alla libertà d'impresa ed alla libera iniziativa degli operatori economici del settore agropastorale;

F) l'illegittimità del vincolo per la sua genericità e per la vastità dell'area sottoposta a tutela;

G) il richiamo, ritenuto indebito alla struttura geologica o geomorfologica del territorio, ognuna episodio costante della forma del paesaggio, e che costituirebbe, pertanto, una situazione del tutto comune e rinvenibile in quasi tutto il territorio dell'isola;

H) l'assoluta carenza di motivazione dell'apposto vincolo che conseguentemente appare illegittimo in quanto frutto di eccesso di potere;

I) l'operato della commissione provinciale BB.NN., illegittimo per violazione di legge non essendo stato indicato nella pubblicazione l'autorità alla quale era possibile ricorrere;

L) il mancato sopralluogo da parte della commissione;

M) il mancato interpello del sindaco di Santa Caterina Villarmosa;

N) i drammatici effetti sull'agricoltura locale, per come il vincolo è stato strutturato;

O) l'erronea osservazione contenuta nella proposta di vincolo, che la costruzione dell'autostrada A19 e della strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela hanno accresciuto la qualità paesistica dei luoghi;

P) la legge non prevede che sia possibile invitare altre soprintendenze ad effettuare un'azione di tutela coordinata con quella della soprintendenza che propone il vincolo, come erroneamente indicato nel verbale della commissione provinciale BB.NN.;

Q) alcuni componenti della medesima commissione, nel corso della votazione per l'approvazione del verbale del 29 aprile 1994 si sono astenuti dal voto;

Esaminate le controdeduzioni rese dalla competente soprintendenza con nota prot. n. 2509 del 23 giugno 1995;

Accertato che la percezione ed il godimento del paesaggio nella dimensione oggi consueta avviene per lo più lungo percorsi veicolari. Il paesaggio più fruito si è modificato, nello spazio e nel tempo, da «veduta» da un punto fisso (belvedere), a «paesaggio laterale», che configura e viene configurato da un percorso. Questa nuova dimensione del paesaggio veniva già identificata, alla fine del XIX secolo, dalla massima associazione italiana di turismo culturale, il Touring Club, che dedicava nelle sue guide ampio spazio alle descrizioni panoramiche dei percorsi.

Oggi la dimensione temporale, per la riduzione dei tempi di percorrenza, ha l'effetto di comprimere ambiti geografici vasti e vastissimi, in una unità percettiva e panoramica in cui le singole vedute divengono episodi di un unico contesto. La Sicilia centro-meridionale.è luogo di un unicum paesistico: l'altopiano gessoso-solfifero, che, oltre alla rarità della formazione geo-morfologica, possiede valenze estetiche e storiche di grande suggestione e valore culturale.

Asse morfologico dell'altopiano è il Salso o Imera Meridionale. La costruzione dell'autostrada Palermo-Catania (A19) e della strada S.V. Caltanissetta-Gela lungo il corso del fiume, ha reso la sua valle uno dei principali contesti di fruizione paesaggistica e di formazione di immagini indimenticabili della morfologia siciliana per qualunque viaggiatore, visitatore o turista. Questa unicità del contesto panoramico si riconosce descrivendo i singoli ambiti paesaggistici che, susseguendosi ed intersecandosi, costruiscono una «serie panoramica» individuabile e circoscrivibile. La Valle del Salso, infatti, nell'attuale percezione, è costituita da un insieme continuo di quadri panoramici formati da elementi naturali percorsi dalla storia millenaria dell'insediamento umano.

Nel contesto paesaggistico da tutelare (la Valle del Salso), si inseriscono, quindi, ambiti panoramici, o unità paesaggistiche sequenziali, caratterizzate dai rilievi e dalle cime che delimitano l'ultimo orizzonte e quindi dalle vedute delle valli, le quali costituiscono l'orizzonte prossimo goduto dal percorso principale, che coincide in massima parte con il corso del fiume. La veduta è altresì caratterizzata da un insieme di emergenze, che conferiscono connotazioni di pregio ambientale ai quadri paesaggistici: le strutture naturali, il sistema storico di difesa e di presidio del territorio, gli insediamenti umani, la struttura agricola, le miniere di zolfo.

Percorrendo la A19 Palermo-Catania, da nord verso sud, lasciati alle spalle il castello ed i grandi pini di Resuttano, con una grande curva a sinistra si entra nel regno di Persefone: la teoria delle vedute ha una frequenza intensa, la valle di stringe, l'orizzonte è chiuso tutt'intorno.

Questi caratteri individuano il primo ambito paesaggistico che si conclude allo stretto di Capodarso e che è caratterizzato da pregevoli vedute.

Subito dopo le quinte formate dal Monte Maccarrone e Cozzo del Daino, rilievi di arenarie gessose con inglobato un semicerchio di tripoli e calcari, il paesaggio si apre nella vallata dove confluiscono il Salso, l'Imera Meridionale ed il torrente Vaccarizzo.

Sull'orizzonte occidentale, in testa a una cresta rocciosa, domina il sito del castello di Risicallo, fortezza medioevale, elemento del contesto di difesa delle vie interne che dalla costa meridionale arrivano a Palermo.

La valle è caratterizzata da una piccola piana fluviale che si interrompe contro i calanchi della contrada Mucciarello e si richiude poi con lo stretto di Cozzo Sommacco e Cozzo Garcia. Le caratteristiche di questo tratto sono quelle di una valle stretta, dove il fiume si intravede e procede per anse brevi.

Superato lo stretto, il Ponte dei Cinque Archi scavalca il fiume lungo il percorso dell'antica strada per Catania.

L'importanza di questo manufatto per la popolazione è stata tale che le sue caratteristiche costruttive e formali hanno determinato un nuovo toponimo che identifica tutta una località. Da qui il fiume si appalesa; le anse del suo corso si allargano e gli orizzonti cominciano ad aprirsi.

Nel territorio di Santa Caterina si riconosce, nel breve tratto del versante orientale della valle (che rientra nella competenza territoriale della provincia di Caltanissetta), una modificazione del paesaggio agrario, un nascosto sconvolgimento, dovuto alla presenza della miniera Garcia, ai residui cumuli di rosticcio ed ai resti di opifici. Come sempre coesiste con la miniera la masseria omonima. Continuando il percorso verso sud, si lasciano alle spalle il Cozzo Rocca ed il Monte Santa Cristina, formazioni di gessi ed argille, coltivati a frumento ed in parte boscati con monocoltura di eucaliptus e si prosegue nel succedersi di rilievi diversi per struttura geologica e geomorfologica, ma ognuno episodio costante della forma del paesaggio. Si alternano le sommità di calcari e gessi luccicanti alle valli brevi, a tratti profonde con i toni del verde-azzurro per le ombre della vegetazione. Nel versante orientale del Monte Santa Cristina sta l'antica masseria di Mustogiunto, posti a presidio dei feudi.

All'interno del vallone Manche di Rocca si affacciano zone boscate a monocoltura quasi esclusiva di eucaliptus: macchie nel paesaggio agrario; dissonanze morfologiche e storiche che si presentano episodicamente nella valle.

Proseguendo verso sud, alta e improvvisa si erge la lunga crosta arenaria di contrada Garlatti, prima latente all'orizzonte, con grotte ed anfratti, dove il blocco stereometrico della masseria domina la veduta, circondata da un bosco di conifere ed eucalipti. Di fronte, sul versante orientale, quasi a specchio, è posta la masseria Turolifi.

Fronteggia Cozzo Garlatti il Monte Stretto che continua ad ovest con la cresta di Gessolungo dove la masseria omonima governava la contrada che comprende il sito della grande miniera di zolfo. Queste miniere insieme alla Giordano più piccola formano il «paesaggio minerario» dell'area compresa tra Monte Stretto e Sabucina: paesaggio sconvolto e segnato dai cumuli di ginisi dai quali emergono gli archi e le ciminiere dei forni, i calcheroni ed i castelletti dei pozzi: pagine della storia e della cultura materiale di questa terra; testimonianze della perduta ricchezza dello zolfo, del quale la Sicilia era il massimo produttore del mondo. I luoghi della produzione agricola ed industriale si intrecciano e si confondono, antica ricchezza territoriale: l'oro dello zolfo, vicenda conclusa in un secolo e mezzo; l'oro del grano, con un ciclo che ancora struttura la terra.

Usciti dall'autostrada seguendo il corso del fiume, si prosegue lungo la strada veloce Caltanissetta-Gela. Dopo la stazione di Imera la valle presto si chiude; la strada si incassa nella gola della Pistacchieria sfiorando quasi le pareti di Sabucina e Capodarso. Per quanto breve, il percorso impressiona. Le pareti della gola si alzano e si avvicinano e lo sbocco dell'orrido si avverte solo alla fine della gola, dove l'orizzonte si apre su una vasta pianura.

Subito a valle dello stretto è il Ponte di Capodarso che scavalca il Salso con un monumentale arco di pietra: una delle tre meraviglie della Sicilia ricordate dalla tradizione popolare.

Qui si inizia il secondo ambito panoramico: la veduta si apre, il paesaggio si allarga, le valli laterali diventano ampie ed estese, le anse del fiume procedono pigre, spiegandosi e tornando su se stesse. Una vasta piana attira lo sguardo in perfetta, simmetrica opposizione con la strettissima gola appena attraversata.

Subito dopo il ponte si susseguono, in primo piano, i massicci di arenaria di Sabucina e dei Lannari. Lungo il fiume, nella valle, è posto il grande fabbricato rurale della Dispensa.

Paesisticamente il rilievo di Sabucina assume valenze complesse ed importanti: territorio agricolo alle falde, ancora commisto di mandorli, olivi e rari vigneti, salendo in cima è allo stesso tempo emergenza e belvedere.

Risalendone le pendici lungo la s.s. 122 si apprezza il sito archeologico indigeno ellenizzato, dalla sommità del quale la vista si spinge alle Madonie, all'Etna ed al mare africano. La suggestione delle cave di pietra abbandonate, dove le piante pioniere riconquistano l'habitat, creano un biotipo particolarissimo in cui i piani e le pareti verticali di nuda roccia sono struttura singolare del processo di rinaturalizzazione. Ed ancora sul versante sud-ovest si staglia il «paesaggio di cava», con le geometrie surreali ed imponenti della natura lavorata dall'uomo.

Contrappunto al villaggio di Sabucina è il tavolato dei Lannari, sito archeologico romano, con l'alta cresta di arenaria modellata dal vento e frantumata dalle frane, coi massi rotolati lungo le pendici e dispersi come resti di un immenso tempio distrutto da un ciclope infuriato.

Superati i Lannari si apre, a destra l'ampia Valle della Serra della Difesa: qui due torrenti paralleli (vallone della Difesa e torrente Iuculia) hanno scavato l'argilla lasciando un alto vallum di calanchi che dal fiume punta alle alture di Caltanissetta.

Sul crinale della serra la vecchia trazzera per Pietraperzia disegna un altro percorso panoramico di notevole interesse per il godimento del paesaggio.

Arrampicandosi verso nord-ovest tra le guglie calcaree delle Puntare di Gulfi, insediamento rupestre di epoca greca, si arriva al castello di Pietrarossa posto a difesa e presidio della valle, di fronte al castello di Pietraperzia. Anche Pietrarossa è emergenza, punto di belvedere, sito archeologico con stratificazioni che risalgono alla preistoria.

Il bianco calcare di Gibil Gabib conclude la Valle della Difesa verso sud. Imponente emergenza naturale ed importante sito archeologico, il rilievo di Gibil Gabib affonda le sue pendici nel fiume, stringendo appena la valle, concludendosi con due alte puntare e cioè Puntara Agnelleria e la cima della collina di S. Anna, dove s'innalza per 286 m l'antenna della radio, primato mondiale fino alla fine degli anni ottanta, simbolo di progresso che avanzava, oggetto di innovazione tecnologica, segno che identifica la città a scala territoriale; il percorso panoramico della strada delle zolfare che comprende la via Xiboli, che attraversa l'antico quartiere di Sant'Anna con abitazioni rupestri, lungo la quale si trovano le cappelle votive dei minatori e che si biforca poi raggiungendo le miniere di Gessolungo e Trabonella; il castello di Pietrarossa con il complesso degli Angeli, sito archeologico e storico monumentale, belvedere sulla Valle del Salso; la piazzetta con l'abbeveratoio del Canalello, uno dei punti privilegiati dell'area urbana per il godimento del panorama della Serra della Difesa e di Gibil Gabib;

Ritenuto che l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, punto 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, va a costituire un sistema integrato di tutela e salvaguardia del territorio che può evitare gravi alterazioni dell'immagine paesistica di un'area così sensibile provocate da usi impropri o opere indiscriminate, distintive dell'attività antropica. La descrizione dell'area della Media Valle del Salso o Imera Meridionale evidenzia la densità delle presenze di notevole interesse che, insieme con la fitta maglia di aree tutelate ai sensi della legge n. 431/1985, rendono pieno conto dell'importanza paesistica dei singoli siti e dell'insieme da essi costituito. In tal senso il vincolo paesistico non può costituire limite per lo sviluppo, ma garanzia che questo avvenga in forme programmate e rispettose delle valenze panoramiche dei luoghi. Inoltre stabilisce condizioni di parità nei confronti dei detentori degli immobili della valle, poiché l'intera area viene sottoposta a tutela come unità territoriale e non soltanto alcune parti di essa;

Accertato che l'area della Media Valle del Salso o Imera Meridionale, oggetto della misura di salvaguardia in argomento è perimetrata vincolisticamente come segue: dall'incrocio tra i confini provinciali di Palermo, Enna e Caltanissetta si segue, verso ovest, il confine provinciale tra Caltanissetta e Palermo.

Si prosegue lungo il limite tra i fogli catastali numeri 11 e 12 del comune di Santa Caterina Villarmosa e traversando la regia trazzera Termini-Priolo si percorre verso sud la regia trazzera Santa Caterina-Alimena fino al torrente della Cava che si segue per un breve tratto fino alla confluenza del torrente Vaccarizzo.

Si risale quest'ultimo fino al confine tra i fogli numeri 25 e 26 che si percorre fino alla strada vicinale Castello lungo la quale si prosegue verso sud, fino all'incrocio con la regia trazzera Caltanissetta-Alimena.

Questa strada si percorre fino all'incrocio tra i fogli catastali numeri 33 e 34 del comune di Caltanissetta. Si segue questo confine fino al torrente Noce Confidato che si discende fino al limite con la frazione della provincia di Enna che si percorre, prima verso est e poi verso sud, giungendo ad incrociare il torrente dell'Arenella che si segue fino alla confluenza con il torrente Anghillà.

Si risale quest'ultimo, proseguendo poi lungo i confini dei fogli catastali del comune di Caltanissetta di seguito elencati: numeri 57-89, 88-89, 88-90, 83-87, 84-87 e 86-87, raggiungendo la s.s. Caltanissetta-Siracusa.

Si segue la statale continuando verso est lungo il confine tra le particelle numeri 223-234, 228-229 e 273-274, fino alla particella C che viene compresa nel perimetro. Si continua lungo la strada vicinale Monte San Giuliano e quest'ultima via si percorre continuando verso nord lungo la trazzera Caltanissetta-Santa Caterina-Termini, questa si ricongiunge con il confine del foglio n. 91; quest'ultimo si segue verso est fino alla strada vicinale Firrio Santo Spirito e si prosegue, verso sud-ovest, lungo il confine del foglio n. 92 fino al limite del foglio n. 93.

Il confine del foglio n. 93 si percorre per un breve tratto raggiungendo la via Xiboli e la via dei Vespri Siciliani, quest'ultima si segue fino alla chiesa di Santa Croce e poi si continua lungo il confine tra i fogli numeri 125 e 128 (tracciato dalla via di Santa Domenica) continuando lungo la via degli Angeli fino al confine con il foglio n. 131, da cui resta esclusa al vincolo la particella B.

Il perimetro dell'area di via degli Angeli continua lungo la strada vicinale degli Angeli che porta al primo braccio del torrente della Difesa. Si segue il corso di quest'ultima fino alla confluenza con il secondo braccio dello stesso torrente, che si risale per un breve tratto fino al confine tra i fogli di mappa numeri 129 e 130. Si percorre detto

confine giungendo alla strada vicinale di Pietracucca che si segue in direzione nord, proseguendo lungo la via S. Nicolò fino al viale Amedeo e includendo la piazzetta con l'abbeveratoio del Canalello. Si prosegue per un breve tratto lungo il detto viale fino alla via Stazzone, che si percorre verso sud giungendo alla s.s. 191.

Da quest'ultima si imbocca, subito sulla sinistra, la regia trazzera Caltanissetta-Pietraperzia fino all'incrocio con la strada vicinale Calderaro-Misteci che si segue fino alla vicinale Valle di Gibil Gabib; questa si percorre per un breve tratto verso sud-est fino al torrente Lanzarotta, che si segue fino all'incrocio con il confine dei fogli di mappa numeri 174 e 229, il quale raggiunge poi la s.s. 191; si percorre la stessa fino alla strada Caltanissetta-Ravanusa.

Lungo questa strada, continuando verso ovest, si arriva alla strada vicinale Prestianni-Furiana-Trearatati, la si segue procedendo poi lungo la strada vicinale Prestianni-Furiana che si va a congiungere alla strada provinciale Caltanissetta-Delia.

Quest'ultima si segue verso sud e si imbocca poi la strada provinciale bivio Ramilia-Sommatino fino all'incrocio con la vicinale Cappellano-Draffù che si percorre per un breve tratto verso ovest, giungendo al confine con i fogli numeri 289 e 290; lungo questo confine si procede verso sud fino al limite comunale tra Caltanissetta e Sommatino.

Su questo confine comunale si prosegue verso est, continuando poi lungo quello tra Caltanissetta e Mazzarino, andando ad incontrare il confine provinciale tra Caltanissetta ed Enna.

Da questo punto si segue il confine provinciale verso nord, raggiungendo il punto in cui si incontrano i confini delle tre province di Palermo, Enna e Caltanissetta, chiudendo così il perimetro dell'area sottoposta a vincolo;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 29 aprile 1994 a supporto della proposta di vincolo dei territori della Media Valle del Salso o Imera Meridionale, come descritte nel verbale del 29 aprile 1994 che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento, sono sufficienti e congrue e testimoniano dell'elevato interesse pubblico rivestito dalla zona;

Rilevato in ordine alle sopraelencate opposizioni e osservazioni che:

A) l'autostrada può ben essere considerata belvedere accessibile al pubblico, con la conseguenza che il vincolo della tutela paesistica emesso ai sensi della legge n. 1497/1939 legittimamente può trarre le mosse da detto punto di vista; la giurisprudenza ha pacificamente ammesso la legittimità di un vincolo imposto per tutelare i punti di vista di una strada panoramica (Consiglio di Stato, sezione I, n. 162/56 - Consiglio di Stato, sezione I, n. 974/73);

B) il vincolo di bellezza d'insieme non postula necessariamente che ogni singola cosa compresa nel paesaggio abbia carattere di bellezza d'insieme (Consiglio di Stato, sezione I, n. 424/60). L'oggetto del vincolo è la Valle del Salso quale struttura morfologica complessa nelle interrelazioni fra il fondovalle ed i versanti;

C) negli ultimi decenni le opere regolarmente costruite nella zona rurale, assentite e non, hanno determinato danni incalcolabili al paesaggio per l'assoluta indifferenza ai problemi della tutela paesistica. Basti pensare alle sistemazioni idrauliche, alle infrastrutture viarie, alle cave, a interi «quartieri» residenziali che hanno profondamente modificato, in senso negativo, i quadri paesistici. In questo senso l'attuale normativa urbanistica non garantisce il corretto uso del territorio. Ciò è tanto evidente che la stessa amministrazione che si oppone al vincolo afferma la necessità di una normativa nella zona rurale che ponga particolare attenzione alla tipologia degli insediamenti, di un piano agro-ambientale che determini gli insediamenti e le colture compatibili e di un piano territoriale paesistico esteso a tutto il territorio comunale. Il piano territoriale paesistico, tuttavia, è atto successivo all'apposizione del vincolo;

D) il vincolo paesistico non è di ostacolo all'economia locale essendo diretto ad impedire che le bellezze naturali siano alterate da uno spontaneo e disorganico sviluppo edilizio ed industriale della zona (T.A.R. Molise n. 127/79). In realtà contenuto del vincolo è quello di obbligare gli interessati a sottoporre i progetti delle nuove costruzioni o delle trasformazioni che si vogliono eseguire all'approvazione della soprintendenza, alla quale spetta, istituzionalmente il dovere di conciliare le esigenze pubbliche connesse alla conservazione delle zone vincolate con la legittima esigenza di utilizzazione della proprietà privata (T.A.R. Catania, sezione I, 9 novembre 1990, n. 776). Se dunque il provvedimento di sottoposizione di un'area a vincolo paesaggistico non comporta una preclusione allo *ius aedificandi*, è pur vero che i danni ed il deturpamento eventualmente arrecati al paesaggio costituiscono, come nel caso di specie, ragione ulteriore per giustificare il provvedimento medesimo (Consiglio di Stato, sezione VI, 5 settembre 1989, n. 1194). La proposta di vincolo è stata approvata secondo le norme della legge n. 1497/1939, in coerenza ad un interesse pubblico costituzionalmente garantito che persegue le finalità di preservare le bellezze naturali attraverso il controllo e l'approvazione delle attività che possano modificare l'aspetto esteriore delle località, disponendo che qualunque altro interesse, pubblico o privato, incidente nella località, trovi attuazione in armonia con il contesto naturale meritevole di tutela. La tutela delle bellezze d'insieme non ha quindi motivo di richiedere un contemperamento di interessi, posto che essa è solamente diretta a regolare la concreta attuazione di essa in relazione all'interesse pubblico paesistico (T.A.R. Molise n. 127/79);

E) il vincolo paesaggistico non presuppone l'inedificabilità delle aree e non preclude la realizzazione di insediamenti destinati a specifiche attività, ma comporta un controllo sul territorio. Sembra, pertanto, infondata la tesi di una compromissione del mercato fondiario. Gli opponenti ritengono che il vincolo crei nuovi controlli

burocratici in grado di ostacolare iniziative e di accrescere i costi di realizzo. A più di un anno dalla data di apposizione del vincolo, non è evidenziato in che modo lo stesso abbia bloccato o rallentato lo sviluppo compatibile del territorio vincolato.

Per le medesime motivazioni non si vedono relazioni tra il vincolo paesistico e la pesante crisi dell'agricoltura del Nisseno. Non corrisponde al vero che il vincolo sia sinonimo di cristallizzazione. Ne sono prova le numerose autorizzazioni per costruzioni ed altro, rilasciate da questa soprintendenza dalla data dell'apposizione del vincolo in argomento. La giurisprudenza ha, tra l'altro, affermato che i beni aventi valore paesaggistico costituiscono una categoria di interesse pubblico, con la conseguenza che i vincoli imposti con provvedimento amministrativo non hanno contenuto espropriativo (Consiglio di Stato, sezione VI, 6 aprile 1987, n. 242 - T.A.R. Toscana, sezione I, 22 settembre 1990, n. 828).

Inoltre la tutela del paesaggio è di interesse preminente su qualunque altro interesse pubblico e privato e non richiede alcuna comparazione con l'interesse del privato (T.A.R. Toscana, sezione I, 21 luglio 1994, n. 440 - Consiglio di Stato, sezione VI, 27 ottobre 1988, n. 1179);

F) non è necessaria una descrizione analitica dei particolari elementi che compongono la bellezza panoramica di una zona perché questa scaturisce unitariamente in base ad una complessiva e armonica visione di quelli (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 228/59). È manifestatamente infondata la questione di legittimità del vincolo per l'eccessiva estensione dell'area sottoposta a vincolo, poiché la qualità dei luoghi non è «misurabile» in termini di metri quadri. Tra i luoghi tutelati che si trovano nel pieno centro urbano di Caltanissetta, significativo appare il monte S. Giuliano. Dalla cima del colle, belvedere della città, si ha una visione spettacolare della Valle del Salso; di qui l'esigenza di tutela di ambiti territoriali prossimi alla città;

G) l'unicità del territorio tutelato è data dalla presenza della valle dell'Imera. Questo paesaggio è il risultato di singolari modificazioni geo-morfologiche (altopiano gessoso-solfifero) e dell'uso straordinario da parte dell'uomo nel corso di cinquanta secoli. L'azione di tutela in questo senso è rivolta a garantire il corretto uso del territorio;

H) la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche ha redatto un verbale la cui lettura permette di acquisire un'adeguata conoscenza delle bellezze naturali e delle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo. In proposito il Consiglio di Stato ha avuto occasione di affermare che è legittimo il decreto ministeriale che impone il vincolo di interesse paesistico sull'intero territorio del comune, qualora in esso, sia pure succintamente, siano indicate le ragioni di tale estensione del vincolo; né sussiste vizio di eccesso di potere per ultroneità quando da tale motivazione risulti che si è ritenuta impossibile distinguere, tra le diverse zone del territorio comunale, quelle di maggiore e quelle di minore importanza paesistica (Consiglio di Stato, sezione I, n. 1681/64). Il paesaggio agrario che si sovrappone in modo straordinario all'altopiano gessoso-solfifero e il fiume Salso che «modella» una delle valli più suggestive e storicizzate dell'entroterra siciliano sono, come ampiamente descritte nel verbale della commissione bellezze naturali, lo scenario oggetto della proposta di vincolo. Il corollario rappresentato dalle testimonianze archeologiche, architettoniche, etno-antropologiche, naturalistiche, ecc. confermano il valore paesistico e storico di questo territorio e la necessità di una corretta tutela. Gli opponenti sostengono da un lato che il territorio delimitato non ha peculiarità tali da essere annoverato tra le bellezze naturali presenti nel territorio e dall'altro che non vengono descritte le bellezze naturali presenti nel territorio considerato nella loro essenza. Le due affermazioni sono palesemente in netto contrasto.

È stato più volte sottolineato che il pregio dell'area tutelata è riferito alla formazione geo-morfologica dell'altopiano gessoso-solfiferoe alle indubbie valenze storico-paesistiche della valle del fiume Imera e delle trasformazioni agrarie;

I) il vincolo è stato apposto e pubblicato secondo legge. L'autorità alla quale ricorrere è indicata dalla legge n. 1497/1939. Sotto tale profilo, corrisponde alle previsioni di legge che il piano territoriale paesistico sia conseguente al vincolo paesistico e non viceversa;

L) i componenti della commissione bellezze naturali di Caltanissetta, convocati con nota n. 7339 del 12 novembre 1993, hanno effettuato sopralluogo in data 3 dicembre 1993, come da verbale n. 16 del 3 dicembre 1993;

M) la legge non prevede la preventiva consultazione del sindaco ai fini dell'apposizione del vincolo di cui alla legge n. 1497/1939 (T.A.R. Sicilia, sezione I, 5 maggio 1993, n. 412);

N) il vincolo è stato apposto per garantire un ordinato uso del territorio e per creare condizioni di vivibilità comunque programmate e nel rispetto dell'ambiente.

Appare piuttosto difficile supporre eventuali restrizioni alla libertà di impresa data la natura del vincolo. Peraltro, per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, non comportante alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie o altre opere civili non è richiesta l'autorizzazione dell'art. 7 della legge n. 1497/1939 (presidenza regione siciliana, ufficio legislativo e legale, circolare n. 12098 del 7 settembre 1993).

I provvedimenti di tutela delle bellezze naturali non sono di ostacolo né all'economia locale, ne all'iniziativa privata in quanto sono preordinati non ad impedire nuove costruzioni ma ad assicurare un ordinato sviluppo delle medesime non compromettendo le esigenze di tutela paesistica (Consiglio di Stato, sezione I, n. 1239/67).

L'attività agricola costituisce il miglior alleato per la corretta tutela del paesaggio;

O) l'affermazione che la costruzione dell'autostrada A19 e dello scorrimento veloce Caltanissetta-Gela ha aumentato la qualità paesistica dei luoghi non è contenuta nel verbale della commissione. Le due arterie costruite lungo il corso dell'Imera vengono considerate, con chiarezza, belvedere accessibile al pubblico. Il vincolo, infatti, tutela il paesaggio agrario dalle trasformazioni pregiudizievoli;

P) l'invito, contenuto nel verbale n. 19 del 29 aprile 1994 rivolto alle soprintendenze di Enna, Palermo e Agrigento affinché esse tutelino, contemporaneamente con la soprintendenza di Caltanissetta, gli ambiti territoriali ed i quadri paesistici della Valle del Salso — di rispettiva competenza — è finalizzato a garantire la tutela dell'intera valle, i cui limiti paesaggistici non coincidono con quelli amministrativi: l'invito comunque non si riverbera in vizio del procedimento impositivo del vincolo, perché elemento estraneo a detto procedimento e con questo non incompatibile;

Q) l'astensione dal voto non è espressione di dissenso e/o forma di opposizione ma semplice proposito di non partecipare alla votazione.

In ogni caso, si sono astenuti i membri aggiunti alla commissione provinciale bellezze naturali, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975, il cui apporto non si riverbera in vizio del procedimento di adozione del vincolo;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dovere respingere, in quanto inammissibili le osservazioni e le opposizioni;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le suaccennate motivazioni, le quali sono parte integrante del presente decreto e per le quali si rimanda al verbale del 29 aprile 1994;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico il territorio della Media Valle del Salso o Imera Meridionale, in conformità della proposta del 29 aprile 1994 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area del territorio della Media Valle del Salso o Imera Meridionale, integrate con porzioni di territorio già vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettere *c)* e *g)*, meglio descritta nel verbale del 29 aprile 1994 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta e delimitata in rosso nella planimetria allegata, che formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 29 aprile 1994 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta, ed alla planimetria di cui sopra è cenno, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa perché venga affisso per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della predetta Gazzetta ufficiale, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta ufficiale sopra citata all'albo dei comuni di Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa.

Palermo, 9 ottobre 1995

L'assessore: PANDOLFO

ALLEGATI

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29 APRILE 1994 DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA.

L'anno 1994 il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 10, presso la sede della soprintendenza di Caltanissetta, si è riunita, in secondo aggiornamento della precedente seduta del 18 aprile 1994, la

commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Caltanissetta, debitamente convocata con nota n. 3259 del 26 aprile 1994, con il seguente ordine del giorno:

1) votazione del vincolo della «Media valle del Salso».

Sono presenti i signori:

dott.ssa Silvana Masone, soprintendente;

dott. Gaetano Tedeschi Rizzone, componente;

ing. Salvatore Adamo, componente aggregato come rappresentante del Corpo delle miniere;

dott. Domenico Cavarretta, componente aggregato come rappresentante del Corpo delle foreste;

arch. M. Santa Giunta, segretario.

Sono inoltre presenti, accettati dalla commissione per partecipare alla discussione, ma non alla votazione, i signori:

arch. Salvatore Scuto, direttore della sezione P.A.U. convocato dal presidente;

dott. Arcangelo Pirello e arch. Alessio Bellomo del comune di Caltanissetta;

dott. Giuseppe Corradino del comune di S. Caterina Villarmosa;

ing. Salvatore Capizzi del Corpo delle miniere.

La dott.ssa Masone, nella qualità di presidente della commissione, verificato il numero legale, dà inizio alla discussione dando la parola all'ing. Adamo il quale afferma che il vincolo compromette l'economia del territorio, poiché diventa difficile realizzare un progetto e per quanto riguarda l'attività di cava, per effetto dell'art. 7 della legge n. 24/1991, si va ad incrementare l'abusivismo.

La soprintendente porta come esempio altre esperienze di regioni che hanno elaborato P.T.P. in Italia (Liguria, Emilia-Romagna) in cui la pianificazione paesistica non ha danneggiato l'economia. Anche in Sicilia si può agire con attività ordinate e rispettose della cultura, della storia e del paesaggio. Il coordinamento è previsto ad esempio in sede di gruppo interassessoriale del P.T.P.R.

L'assessore Pirello dice che è necessario fissare i criteri di gestione delle aree e le competenze delle singole amministrazioni. Non si può calare un vincolo ferreo su una realtà povera che ha difficoltà di sviluppo.

L'arch. Scuto specifica che il vincolo paesistico ha come fine un uso più attento della risorsa primaria che è il territorio e che la tutela di quest'ultimo passa per una attenta conoscenza che permette di identificare e rispondere ad esigenze tecniche, geografiche ed economiche con azioni opportune, che a volte non possono compiersi per una legislazione generale che le impedisce. Ad esempio il problema delle zone di deposito lungo il Salso (Piana dei Meloni e a monte di Licata) oggi non si possono risolvere, ma porlo in modo corretto, in zona tutelata, impedisce che si ripetano episodi insanabili come la distruzione di monte dei Drasi.

L'arch. Bellomo informatosi sulle modalità del procedimento di vincolo, afferma che secondo lui la legge n. 1497/1939 si riferisce ad una veduta da un punto di vista fisso e il paesaggio da tutelare è da intendere così. Ribadisce la necessità della pianificazione.

L'ing. Adamo afferma che si arriverà alla necessità di importare inerti dall'estero e che si impediscono attività lavorative.

L'assessore Pirello afferma che è importante la gestione del vincolo e che occorre collaborare con il comune per la pianificazione.

La soprintendente fa notare come, grazie anche al lavoro delle soprintendenze, sia cambiata la cultura che guida le azioni sul territorio e che molti comuni chiedono la collaborazione della sopritendenza per la redazione dei P.R.G.

L'arch. Scuto osserva che nella presente seduta si deve stabilire se l'area proposta riveste notevole interesse pubblico dal punto di vista paesaggistico e ricorda come il fiume Salso interessi quattro grandi province (oltre Caltanissetta, Palermo, Enna, Agrigento). La sua valle è la straordinarietà nello straordinario del paesaggio dell'altopiano gessoso-solfifero.

La soprintendente ribadisce che la tutela del territorio, attraverso il vincolo paesistico e la pianificazione, non comporta la dismissione di attività produttive ma apre nuove vie di sviluppo economico e culturale. La soprintendenza di Caltanissetta si impegna a iniziare una collaborazione interattiva con le soprintendenze delle altre province interessate alla valle del fiume Salso per garantirne la tutela come contesto paesaggistico unitario.

Il dott. Cavarretta propone la possibilità di inserire nel vincolo, come pregiudiziale ad esso, la volontà della commissione di far seguire una attività di pianificazione e la redazione del P.T.P.

La soprintendente chiarisce che non si può sottomettere l'efficacia del vincolo all'esistenza della pianificazione poiché i provvedimenti sono regolati da leggi e procedure specifiche che non si possono alterare.

L'ing. Adamo propone di identificare una sede propria per una conferenza dei servizi sul problema delle cave.

Esaurito il dibattito, per porre regolarmente in votazione la proposta di vincolo, esclusi i membri della commissione, i convenuti lasciano l'adunanza.

L'ing. Adamo dichiara di astenersi in quanto le attività economiche possono essere compromesse dal vincolo paesaggistico poiché non sono stati redatti dalla pubblica amministrazione i relativi piani che ne consentano l'esercizio ed in particolare per quanto riguarda il piano cave a tutt'oggi non esiste nulla di compiuto.

Il dott. Cavarretta si astiene associandosi alle dichiarazioni dell'ing. Adamo.

Il dott. Tedeschi Rizzone si dichiara favorevole alla proposta di vincolo, ricorda però l'urgenza della redazione dei P.T.P. e ponendola in verifica rispetto alle future proposte di vincolo.

La soprintendente, verificato il numero legale, pone ai voti la proposta di vincolo, di cui è stata data lettura integrale e che di seguito si riporta:

La valle del Salso o Imera meridionale attraversa da nord a sud l'altopiano gessoso-solfifero: uno dei paesaggi più straordinari della Sicilia. Le sue caratteristiche di unicità sono testimoniate dalle descrizioni dei viaggiatori e degli scrittori di tutti i tempi. Luogo del mito mediterraneo, natura percorsa da oltre cinquanta secoli di presenza umana; «...una vastissima regione centrale dove sull'infinito ondulare di bassi monti e colline si stendono a perdita d'occhio e in solitudine campi privi di alberi e di abitazioni».

Il paesaggio è quello largo d'argille, ondulato, aspro e deserto del latifondo siciliano, attraversato dal verde delle dagali che seguono i corsi d'acqua. D'inverno verdissimo di pascoli e in primavera trionfo del giallo di fiorranci, ginestre e ferle fiorite. D'estate, dopo i mari dorati delle messi, «... presto tutto si volge in una landa brulla di stoppie bruciate, avvampate sotto il solleone, la terra argillosa sempre più si denuda, dissecca, sbiadisce e si fende... La solitudine grava sulla campagna: tuttavia questa non è priva di fascino nel suo impressionante squallore e nell'ampiezza dei suoi panorami ...». (A. Sestini).

La tutela paesistica della valle è necessaria conseguenza del riconoscimento dello straordinario valore di insieme della sequenza panoramica diacronica che si svolge lungo il più importante percorso di collegamento fra la costa tirrenica e quella meridionale della Sicilia, coincidente con l'autostrada A19 e la s.v. Caltanissetta-Gela. Percorso di grande rilevanza storica, culturale e turistica, rafforzata dalla successione dei molteplici elementi di grande interesse nelle sequenze che vi si svolgono e che vengono, di seguito, illustrate.

La competenza territoriale della soprintendenza di Caltanissetta comprende gran parte del corso del Salso e il presente vincolo interessa un breve tratto su entrambe le sponde ed il versante destro della valle ricadenti nei territori comunali di Santa Caterina Villarmosa e di Caltanissetta.

DESCRIZIONE DELL'AREA

Gli ambiti panoramici: elementi della natura e della storia.

La percezione ed il godimento del paesaggio, nella consuetudine della dimensione odierna, avviene per lo più lungo percorsi veicolari. Il paesaggio più fruito si è modificato nello spazio e nel tempo, dalla nozione di «veduta» da un punto fisso (belvedere), al «paesaggio

laterale» che configura e viene configurato da un percorso. Questa nuova dimensione del paesaggio veniva già identificata, alla fine del XIX secolo, dalla massima associazione italiana di turismo culturale, il Touring Club, che dedicava nelle sue guide ampio spazio alle descrizioni panoramiche dei percorsi.

Oggi la dimensione temporale, per la riduzione dei tempi di percorrenza, ha l'effetto di comprimere ambiti geografici vasti vastissimi in una unità percettiva e panoramica in cui le singole vedute composte in sequenza, divengono episodi di un contesto.

La Sicilia centro-meridionale è luogo di un *unicum* paesistico: l'altopiano gessoso-solfifero, che oltre alla rarità della formazione geomorfologica, possiede valenze estetiche e storiche di grande suggestione e valore culturale.

Asse morfologico dell'altopiano è il Salso o Imera meridionale. La costruzione dell'autostrada Palermo-Catania (A19) e della strada veloce Caltanissetta-Gela lungo il corso del fiume, ha costituito la sua valle in uno dei principali contesti di fruizione paesaggistica e di formazione di immagini indimenticabili della morfologia siciliana per qualunque viaggiatore, visitatore o turista. Questa unicità del contesto panoramico si riconosce descrivendo i singoli ambiti paesaggistici che susseguendosi ed intersecandosi costituiscono una «serie panoramica» individuabile e circoscrivibile. La valle del Salso infatti, nell'attuale percezione, è costituita da un insieme continuo di quadri panoramici formati da elementi naturali percorsi dalla storia millenaria dell'insediamento umano.

Identificato territorialmente il contesto paesaggistico da tutelare (la Valle del Salso), si descrivono di seguito gli ambiti panoramici, o unità paesaggistiche sequenziali, citando i rilievi e le cime che delimitano l'ultimo orizzonte e quindi le vedute delle valli, quasi sempre un orizzonte prossimo goduto dal percorso principale (strade veicolari) che coincide in massima parte con il corso del fiume. Si descrivono infine le emergenze che di volta in volta compongono la veduta: le strutture naturali, il sistema storico di difesa e presidio del territorio, gli insediamenti umani, la struttura agricola, le miniere di zolfo.

Percorrendo la A19 Palermo-Catania, da nord verso sud, lasciati alle spalle il castello ed i grandi pini di Resuttano, con una grande curva a sinistra si entra nel regno di Persefone: la teoria delle vedute ha una frequenza intensa, la valle si stringe, l'orizzonte è chiuso tutt'intorno.

Questi caratteri individuano il primo ambito paesaggistico che si conclude allo stretto di Capodarso e che si illustra di seguito nelle vedute particolari.

Subito dopo le quinte formate dal monte Maccarrone e cozzo del Daino, rilievi di arenarie gessose con inglobato un semicerchio di tripoli e calcari, il paesaggio si apre nella vallata dove confluiscono il Salso, l'Imera meridionale ed il torrente Vaccarizzo. Sull'orizzonte occidentale, in testa a una cresta rocciosa, domina il sito del castello di Risicallo, fortezza medievale (citata da 'Ibn 'al Atir nell'826), elemento del contesto di difesa delle vie interne che dalla costa meridionale arrivavano a Palermo. La valle è caratterizzata da una piccola piana eluviale che si interrompe contro i calanchi Mucciarello e si richiude poi con lo stretto di cozzo Sommacco e cozzo Garcia iniziando la teoria di orizzonti azzurri dei rilievi che si susseguono. Le caratteristiche di questo tratto sono quelle di una valle stretta, dove il fiume si intravede e procede per anse brevi.

Superato lo stretto, il ponte dei Cinque Archi scavalca il fiume lungo il percorso dell'antica strada per Catania, l'importanza del manufatto per la popolazione è stata tale che le sue caratteristiche costruttive e formali hanno determinato un nuovo toponimo che identifica tutta una località. Da qui il fiume si appalesa, le anse del suo corso si allargano e gli orizzonti cominciano ad aprirsi. Nel territorio di Santa Caterina si riconosce, nel breve tratto del versante orientale della valle (che rientra nella competenza territoriale della provincia di Caltanissetta), una modificazione del paesaggio agrario, un nascosto sconvolgimento, dovuto alla presenza della miniera Garcia, ai residui cumuli di rosticcio e resti di opifici. Come sempre coesiste con la miniera la masseria omonima.

Continuando il percorso verso sud, si lasciano alle spalle il cozzo Rocca ed il monte Santa Cristina, formazioni di gessi ed argille, coltivati a frumento ed in parte boscati con monocoltura di eucaliptus paesisticamente dissonante, e si prosegue nel succedersi di rilievi diversi per struttura geologica e geomorfologica, ma ognuno episodio costante della forma del paesaggio. Si alternano le sommità di calcari e gessi luccicanti alle valli brevi, a tratti profonde con i toni del verde-azzurro per le ombre della vegetazione. Nel versante orientale del monte Santa Cristina sta l'antica masseria di Mustogiunto a presidio dei feudi.

All'interno del vallone Manche di Rocca si affacciano zone boscate a monocoltura quasi esclusiva di eucaliptus: macchie nel paesaggio agrario; dissonanze morfologiche e storiche che si presentano episodicamente nella valle.

Proseguendo verso sud, alta e improvvisa si erge la lunga crosta arenaria di contrada Garlatti, prima latente all'orizzonte, con grotte ed anfratti, dove il blocco stereometrico della masseria domina la veduta, circondata da un bosco di conifere ed eucalipti. Di fronte, sul versante orientale, quasi a specchio, è posta la masseria Turolifi.

Fronteggia cozzo Garlatti il monte Stretto che continua a ovest con la cresta di Gessolungo dove la masseria omonima governava la contrada che comprende il sito della grande miniera di zolfo. Queste miniere insieme alla Giordano più piccola formano il «paesaggio minerario» dell'area compresa tra monte Stretto e Sabucina: paesaggio sconvolto e segnato dai cumuli di ginisi dai quali emergono gli archi e le ciminiere dei forni, i calcheroni e i castelletti dei pozzi: pagine della storia e della cultura materiale di questa terra; testimonianze della perduta ricchezza dello zolfo quando la Sicilia, pur con limiti ed errori storici di gestione, era il massimo produttore del mondo. E «...senza l'avventura della zolfaro non ci sarebbe stata l'avventura dello scrivere, del raccontare: per Pirandello, Alessio Di Giovanni, Rosso di San Secondo, Nino Savarese, Francesco Lanza. E per noi.» (L. Sciascia). Ad ogni miniera corrisponde una masseria: «... La masseria nasce dal feudo... Si pensi dunque a una sterminata contrada, in genere con scarsa o punta coltivazione arborea, senza strade, senza case e al centro un gran casamento che è la sede della masseria: nei tempi del brigantaggio e dell'abigeato, anche una specie di fortezza e, in ogni caso, il cervello, la sede del comando, punto di riferimento di quelle centinaia di contadini che coltivano le varie tenute e dei numerosi allevamenti sparsi per l'immenso feudo.» (N. Savarese).

I luoghi della produzione agricola ed industriale si intrecciano e si confondono, antica ricchezza: oro dello zolfo, vicenda conclusa in un secolo e mezzo; oro del grano con un ciclo che ancora struttura la terra.

Usciti dall'autostrada seguendo il corso del fiume, si prosegue lungo la strada veloce Caltanissetta-Gela. Dopo la stazione Imera la valle presto si chiude; la strada si incassa nella gola della Pistacchieria sfiorando quasi le pareti di Sabucina e Capodarso. Per quanto breve, il percorso impressiona. Le pareti della gola si alzano e si avvicinano e lo sbocco dell'orrido si avverte solo alla fine della gola, dove l'orizzonte si apre su una vasta pianura.

Subito a valle dello stretto è il ponte di Capodarso che scavalca il Salso con un monumentale arco di pietra: una delle tre meraviglie della Sicilia ricordate dalla tradizione popolare (Un monte, un ponte, un fonte).

Qui si inizia il secondo ambito panoramico: la veduta si apre, il paesaggio si allarga, le valli laterali diventano ampie ed estese, le anse del fiume procedono pigre, spiegandosi e tornando su se stesse. Una vasta piana attira lo sguardo in perfetta, simmetrica opposizione con la strettissima gola appena attraversata.

Subito dopo il ponte si susseguono, in primo piano, i massicci di arenaria di Sabucina e dei Lannari. Lungo il fiume, nella valle, è posto il grande fabbricato rurale della Dispensa.

Paesisticamente il rilievo di Sabucina assume valenze complesse ed importanti: territorio agricolo alle falde, ancora commisto di mandorli, olivi e rari vigneti, salendo in cima è allo stesso tempo emergenza e belvedere. Risalendone le pendici lungo la s.s. 122 si apprezza il sito

archeologico indigeno ellenizzato, dalla sommità del quale la vista si spinge alle Madonie, l'Etna e il mare Africano, e la suggestione delle cave di pietra abbandonate dove le piante pioniere riconquistano l'habitat, creando un biotopo particolarissimo in cui i piani e le pareti verticali di nuda roccia sono struttura singolare del processo di rinaturalizzazione. Ed ancora sul versante sud-ovest si staglia il «paesaggio di cava» con le geometrie surreali ed imponenti della natura lavorata dall'uomo.

Contrappunto al paesaggio di Sabucina è il tavolato dei Lannari, altro sito archeologico romano, con l'alta cresta di arenaria modellata dal vento e frantumata dalle frane, coi massi rotolati lungo le pendici e dispersi come resti di un immenso tempio distrutto da un ciclope infuriato.

Superati i Lannari si apre a destra, l'ampia valle della Serra della Difesa: qui due torrenti paralleli (vallone della Difesa e torrente Iuculia) hanno scavato l'argilla lasciando un alto *vallum* di calanchi che dal fiume punta alle alture di Caltanissetta.

Sul crinale della serra la vecchia trazzera per Pietraperzia disegna un altro percorso panoramico di notevole interesse per il godimento del paesaggio. Arrampicandosi verso nord-ovest tra le guglie calcaree delle Puntare di Gulfi, insediamento rupestre di epoca greca, si arriva al castello di Pietrarossa posto a difesa e presidio della valle, di fronte al castello di Pietraperzia. Anche Pietrarossa è emergenza, punto di belvedere, sito archeologico con stratificazioni che risalgono alla preistoria.

Il bianco calcare di Gibil Gabib conclude la valle della Difesa verso sud. Imponente emergenza naturale e importante sito archeologico, il rilievo di Gibil Gabib affonda le sue pendici nel fiume, stringendo appena la valle, concludendosi con due alte puntare Puntara Agnelleria e la cima della collina di Sant'Anna, dove si innalza per 286 ml l'antenna della radio, realizzata nel 1949, simbolo del progresso che avanzava, oggetto di innovazione tecnologica con primato mondiale fino alla fine degli ani ottanta, segno che identifica la città a scala territoriale:

il percorso panoramico della strada delle zolfare che comprende la via Xiboli, che attraversa l'antico quartiere di Sant'Anna con abitazioni rupestri, lungo la quale si trovano le cappelle votive dei minatori e che si biforca poi raggiungendo le miniere di Gessolungo e Trabonella;

il castello di Pietrarossa con il complesso degli Angeli, sito archeologico e storico monumentale, belvedere sulla valle del Salso;

la piazzetta con l'abbeveratoio del Canalello, uno dei punti privilegiati in area urbana per il godimento del panorama della Serra della Difesa e di Gibil Gabib.

La descrizione svolta comprende le diverse aree di notevole interesse paesaggistico e naturalistico, gli ambiti panoramici preminenti che compongono indissolubilmente il contesto unico di rara bellezza, fragile nei suoi equilibri, della media Valle del Salso.

Conclusioni.

La descrizione dell'area della Media valle del Salso o Imera meridionale è corredata degli elenchi dei principali beni culturali ed ambientali in essa compresi che sostanziano la densità delle presenze di notevole interesse che, insieme con la fitta maglia di aree tutelate ai sensi della legge n. 431/85, rendono pieno conto dell'importanza paesistica dei siti singoli e dell'insieme da essi costituito.

Si evidenzia, infine, che l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, punto 4, della legge 20 giugno 1939, n. 1497, va a costituire un sistema integrato di tutela e salvaguardia del territorio che può evitare gravi alterazioni dell'immagine paesaggistica di un'area così sensibile provocate da usi impropri o attività indiscriminate. In tal senso il vincolo paesistico non può costituire limite per lo sviluppo, ma garanzia che questo avvenga in forme programmate e rispettose delle valenze panoramiche dei luoghi. Inoltre stabilisce condizioni di parità nei confronti dei detentori degli immobili nella valle, poiché l'intera area viene sottoposta a tutela come unità territoriale e non soltanto alcune parti di essa.

La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta fa voti affinché le soprintendenze di Palermo, Enna ed Agrigento si attivino per provvedere alla tutela degli ambiti panoramici della valle del Salso ricadenti nei rispettivi territori di competenza. La soprintendenza di Caltanissetta è disponibile anche alla creazione di un gruppo di lavoro interprovinciale che possa portare a compimento in maniera unitaria i necessari studi ed adempimenti.

ELENCO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI PIÙ RILEVANTI ALL'INTERNO DEL VINCOLO DELLA MEDIA VALLE DEL SALSO

Belvedere:

In zona urbana:

1 - Area del Redentore

2 - Area di Sant'Anna

3 - Strada di Xiboli

4 - Via Sutera

5 - Piazzetta del Canalello

6 - Castello di Pietrarossa e complesso degli Angeli

Nel territorio:

7 - Castello di Risicallo

8 - Cime di Garlatti

9 - Cima di Sabucina

10 - Cima di Gibil Gabib

11 - Cima di Monte Pisciacane

12 - Monte Palco

13 - Mole di Draffù

14 - Collina di Marcatobianco

Percorsi panoramici:

15 - Autostrada A19

16 - Strada veloce Caltanissetta-Gela

17 - Strada delle Miniere - Strada statale 122

18 - Regia trazzera CL-Piazza Armerina o dei Mulini di Piazza

19 - Strada statale 191 (Strada del Besaro)

20 - Strada del Firrio

21 - Strada di Sant'Anna

22 - Strada Provinciale Delia-Caltanissetta

22a - Strada statale 121

Beni di interesse geologico, geomorfologico e naturalistico (I):

23 - Depressione Carsica di contrada Maccarrone - tutelato dal presente vincolo

24 - Cozzo Garlatti - tutelato dal presente vincolo

25 - Cresta di Gessolungo - tutelato dal presente vincolo

26 - Monte Sabucina - tutelato dal presente vincolo

27 - Gola di ponte Capodarso - tutelato dal presente vincolo

28 - Le Maccalube - tutelato dal presente vincolo

29 - I Lannari - tutelato dal presente vincolo

30 - Gibil Gabib - tutelato dal presente vincolo

31 - Calanchi di contrada Gibil Gabib - tutelato dal presente vincolo

32 - Puntare Gulfi - tutelato dal presente vincolo.

33 - Puntara 'Ncantata - tutelato dal presente vincolo

34 - Puntara Agnelleria - tutelato dal presente vincolo

35 - Puntara di Cozzo di Leco - tutelato dal presente vincolo

36 - Puntara di Cicuta - tutelato dal presente vincolo

37 - Puntara di Canicassé - tutelato dal presente vincolo

38 - Puntara di Foriana - tutalato dal presente vincolo

39 - Depressione Carsica di contrada Foriana - tutelato dal presente vincolo

40 - Monte Palco - tutelato dal presente vincolo

41 - Monte del Gesso - tutelato dal presente vincolo

42 - Mole di Draffù (la Quarqudi di Edrisi?) - tutelato dal presente vincolo

Corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 1, lettera C, legge 8 agosto 1985, n. 431 (IIa):

43 - Salso - (n. 111 dell'elenco delle acque pubbliche)

44 - Imera - (n. 61 dell'elenco delle acque pubbliche)

45 - Burrone Acqua Santa - (n. 105 dell'elenco delle acque pubbliche)

46 - Rio della Cava - (n. 104 dell'elenco delle acque pubbliche)

47 - Vallone Palomba - (n. 100 dell'elenco delle acque pubbliche)

48 - Rio Gargia - (n. 116 dell'elenco delle acque pubbliche)

49 - Burrone Acquanova - (n. 117 dell'elenco delle acque pubbliche)

50 - Torrente Spina

51 - Vallone Garlatti - (n. 99 dell'elenco delle acque pubbliche)

52 - Burrone Noce Confidata - (n. 97 dell'elenco delle acque pubbliche)

53 - Rio dell'Arenella - (n. 95 dell'elenco delle acque pubbliche)

54 - Burrone Turolifi - (n. 98 dell'elenco delle acque pubbliche)

55 - Vallone dello Stretto - (n. 94 dell'elenco delle acque pubbliche)

56 - Vallone Spia Busiddi - (n. 46 dell'elenco delle acque pubbliche)

57 - Burrone Xirbi - (n. 96 dell'elenco delle acque pubbliche)

58 - Vallone Sabbucina Persico - (n. 93 dell'elenco delle acque pubbliche)

59 - Vallone della Difesa - (n. 92 dell'elenco delle acque pubbliche)

60 - Vallone Iuculia - (n. 91 dell'elenco delle acque pubbliche)

61 - Vallone Lanzarotta - (n. 90 dell'elenco delle acque pubbliche)

62 - Vallone Niscirna - (n. 88 dell'elenco delle acque pubbliche)

63 - Vallone Canicassè - (n. 87 dell'elenco delle acque pubbliche)

64 - Vallone Grotta d'Acqua Vucceri - (n. 84 dell'elenco delle acque pubbliche)

65 - Vallone Foriana - (n. 78 dell'elenco delle acque pubbliche)

66 - Vallone Pisciacane - (n. 79 dell'elenco delle acque pubbliche)

67 - Vallone Ramilia - (n. 82 dell'elenco delle acque pubbliche)

68 - Vallone Cardè - (n. 81 dell'elenco delle acque pubbliche)

69 - Vallone Draffù - (n. 80 dell'elenco delle acque pubbliche)

70 - Vallone della Battista - (n. 68 dell'elenco delle acque pubbliche)

71 - Vallone Barberotto Mar. Bianco - (n. 70 dell'elenco delle acque pubbliche)

72 - Vallone Burrone Ficodindia - (n. 69 dell'elenco delle acque pubbliche)

73 - Vallone Torretta - (n. 72 dell'elenco delle acque pubbliche)

74 - Vallone Galasse Gallitano - (n. 73 dell'elenco delle acque pubbliche)

75 - Vallone Cicuta - (n. 75 dell'elenco delle acque pubbliche)

76 - Vallone S. Cicuta - (n. 76 dell'elenco delle acque pubbliche)

77 - Burrone Cicuta Nuova - (n. 77 dell'elenco delle acque pubbliche)

Beni architettonici (IIb):

78 - Castello di Risicallo - vincolo n. 1089/39, D.A. n. 437 del 21 marzo 1990

79 - Castello di Pietrarossa - vincolo n. 1089/39, art. 4

80 - Complesso di Santa Maria degli Angeli - vincolo n. 1089/39, art. 4

81 - Monumento al Redentore e area circ. - vincolo n. 1089/39, art. 4 e n. 431/85

82 - Antenna Rai - vincolo n. 431/85

83 - Abazia di Santo Spirito - vincolo n. 1089/39, art. 4

84 - Ponte Cinquearchi - vincolo n. 1089/39, art. 4

85 - Ponte di Capodarso - vincolo n. 1089/39, art. 4

86 - Fontana di Capodarso - vincolo n. 1089/39, art. 4

87 - Fontana del Canalello - vincolo n. 1089/39, art. 4

88 - Percorso e ponte della Ferrovia CL-CT - vincolo n. 1089/39 art. 4

89 - Ponte Besaro - vincolo n. 1089/39, art. 4

Beni urbanistici (IIc):

Borghi:

90 - San Nicola - tutelato dal presente vincolo

91 - Prestianni - tutelato dal presente vincolo

92 - Santa Rita - tutelato dal presente vincolo

Siti di interesse archeologico (III):

93 - Piano della Clesia (età romana) - tutelato dal presente vincolo

94 - Lannari (età preellenica e romana) - vincolo n. 1089/39, D.A. n. 5329 del 3 aprile 1992

95 - Sabucina (da età preellenica) - vincolo n. 1089/39, D.A. n. 3480 del 13 ottobre 1977

96 - Gibil Gabib (età greca) - vincolo n. 1089/39, DA. n. 1044 del 21 giugno 1983

97 - San Giuliano (età preellenica) - vincolo n. 1089/39, D.A. n. 2312 del 22 maggio 1989

98 - Misteci (età greca) - tutelato dal presente vincolo

99 - Foriana (età greca) - tutelato dal presente vincolo

100 - Musta (età greca e medievale) - tutelato dal presente vincolo

101 - Santo Spirito (età greca e medievale) - tutelato dal presente vincolo

102 - Gulfi (età greca) - tutelato dal presente vincolo

103 - Canicassè (età greca) - tutelato dal presente vincolo

104 - Gifarò (età greca e bizantina) - tutelato dal presente vincolo

105 - Ramilia (età greca e romana) - tutelato dal presente vincolo

Beni di interesse etno-antropologico (IV):

Case e masserie:

106 - Masseria Garcia - tutelato dal presente vincolo

107 - Masseria Mustogiunto - tutelato dal presente vincolo

108 - Masseria Turolifi - tutelato dal presente vincolo

109 - Masseria Garlatti - tutelato dal presente vincolo

110 - Masseria Giordano - tutelato dal presente vincolo

111 - Masseria Gessolungo - tutelato dal presente vincolo

112 - Masseria Trabonella - tutelato dal presente vincolo

113 - Masseria La Pistacchiera - tutelato dal presente vincolo

114 - Masseria Giordano - tutelato dal presente vincolo

115 - Masseria Dellaira - tutelato dal presente vincolo

116 - Masseria La Dispensa - tutelato dal presente vincolo

117 - Case Lannari - tutelato dal presente vincolo

118 - Case Gulfi - tutelato dal presente vincolo

119 - Masseria Musta - tutelato dal presente vincolo

120 - Case Lanzirotti - vincolo n. 1089/39, D.A. n. 6525 del 24 ottobre 1992

121 - Masseria Foriana - tutelato dal presente vincolo

122 - Masseria Trearatati - tutelato dal presente vincolo

123 - Masseria Marcato D'Arrigo - tutelato dal presente vincolo

124 - Masseria Gifarò - tutelato dal presente vincolo

125 - Masseria Ramilia - tutelato dal presente vincolo

126 - Masseria Anneliste - tutelato dal presente vincolo

127 - Masseria Cicuta Vecchia - tutelato dal presente vincolo

128 - Case San Martino - tutelato dal presente vincolo

129 - Masseria Cicuta Nuova - tutelato dal presente vincolo

130 - Case Marrocco - tutelato dal presente vincolo

131 - Case Draffù - tutelato dal presente vincolo

132 - Marcatobianco - tutelato dal presente vincolo

133 - Case Galasse - tutelato dal presente vincolo

134 - Case Robavecchia - tutelato dal presente vincolo

135 - Case Cuti - tutelato dal presente vincolo

136 - Case Barrile - tutelato dal presente vincolo

137 - Casamento a corte in contrada Misteci - tutelato dal presente vincolo

Miniere:

138 - Gessolungo - vincolo n. 1089/39, D.A. n. 2828 del 12 novembre 1990

139 - Trabonella - vincolo n. 1089/39, D.A. n. 1189 del 24 ottobre 1992

140 - Gifarò - tutelato dal presente vincolo

141 - Giordano - tutelato dal presente vincolo

142 - Cave abbandonate di Sabucina - tutelato dal presente vincolo

143 - Garcia - tutelato dal presente vincolo

144 - Saponaro - tutelato dal presente vincolo

Altri beni:

145 - Edicole votive lungo il percorso di Xiboli - tutelato dal presente vincolo

146 - Grotte di Sant'Anna - tutelato dal presente vincolo

Perimetrazione dell'area:

Tratto A-B - Dall'incrocio tra i confini provinciali di Palermo, Enna e Caltanissetta si segue, verso ovest, il confine provinciale tra Caltanissetta e Palermo.

Tratto B-C - Si prosegue lungo il limite tra i fogli catastali n. 11 e 12 del comune di Santa Caterina Villarmosa e traversando la regia trazzera Termini-Priolo si percorre verso sud la regia trazzera Santa Caterina-Alimena fino al torrente della cava che si segue per un breve tratto fino alla confluenza col torrente Vaccarizzo.

Tratto C-D - Si risale quest'ultimo fino al confine tra i fogli n. 25-26 che si percorre fino alla strada vicinale Castello lungo la quale si prosegue verso sud fino alla strada statale n. 121 che si segue, sempre verso sud, fino all'incrocio con la regia trazzera Caltanissetta-Alimena.

Tratto D-E - Questa strada si percorre fino all'incrocio tra i fogli catastali n. 33-34 del comune di Caltanissetta, si segue questo confine fino al torrente Noce confidato che si discende fino al limite con la frazione della provincia di Enna che si percorre, prima verso est e poi verso sud, giungendo ad incrociare il torrente dell'Arenella che si segue fino alla confluenza con il torrente Anghillà.

Tratto E-F - Si risale quest'ultimo, proseguendo poi lungo i confini dei fogli catastali del comune di Caltanissetta di seguito elencati: n. 57-89, 88-89, 88-90, 83-87, 84-87, 86-87 raggiungendo la strada statale Caltanissetta-Siracusa.

Tratto F-G - Si segue la statale continuando verso est (all'interno del foglio di mappa n. 91) lungo il confine tra le particelle n. 233-234, n. 228-229, n. 273-274, fino alla particella C che viene compresa nel perimetro. Si continua lungo la strada vicinale Monte San Giuliano e quest'ultima via si percorre continuando verso nord lungo la trazzera Caltanissetta Santa Caterina-Termini, questa si congiunge con il confine del foglio n. 91; quest'ultimo si segue verso est fino alla strada vicinale Firrio Santo Spirito e si prosegue, verso sud ovest, lungo il confine del foglio n. 92 fino al limite del foglio n. 93.

Tratto G-H - Il confine del foglio n. 93 si percorre per un breve tratto raggiungendo la via Xiboli e la via dei Vespri siciliani, quest'ultima si segue fino alla chiesa di Santa Croce e poi si continua lungo il confine tra i fogli 125 e 128 (tracciato della via di Santa Domenica) continuando lungo la via degli Angeli fino al confine con il foglio 131, da cui resta esclusa dal vincolo la particella B.

Tratto H-I - Il perimetro dell'area dalla via degli Angeli continua lungo la strada vicinale degli Angeli che porta al primo braccio del torrente della Difesa, quest'ultimo si scende fino alla confluenza con il secondo braccio dello stesso torrente che si risale per un breve tratto fino al confine tra i fogli di mappa n. 129 e 130, questo si segue giungendo alla strada vicinale di Pietracucca che si percorre verso nord, proseguendo lungo la via San Nicolò fino al viale Amedeo e includendo la piazzetta con l'abbeveratoio del Canalello, si prosegue per un breve tratto lungo il detto viale fino alla via Stazzone, che si percorre verso sud giungendo alla strada statale n. 191.

Tratto I-L - Da quest'ultima si imbocca, subito sulla sinistra, la regia trazzera Caltanissetta-Pietraperzia fino all'incrocio con la strada vicinale Calderaro-Misteci che si segue fino alla vicinale Valle di Gibil Gabib, questa si percorre per un breve tratto verso sud est fino al torrente Lanzarotta, che si segue fino all'incrocio con il confine dei fogli di mappa n. 174 e 229 il quale raggiunge poi la strada statale n. 191; che si percorre fino alla strada Caltanissetta-Ravanusa.

Tratto L-M - Lungo questa strada, continuando verso ovest, si arriva alla strada vicinale Prestianni-Furiana-Trearatati, la si segue procedendo poi lungo la strada vicinale Prestianni-Furiana che si va a congiungere alla strada provinciale Caltanissetta-Delia.

Tratto M-N - Quest'ultima si segue verso sud e si imbocca poi la strada provinciale bivio Ramilia-Sommatino fino all'incrocio con la vicinale Cappellano-Draffù che si percorre per un breve tratto verso ovest, giungendo al confine con i fogli n. 289 e 290; lungo questo confine si procede verso sud fino al limite comunale tra Caltanissetta e Sommatino.

Tratto N-O - Su questo confine comunale si prosegue verso est, continuando poi lungo quello tra Caltanissetta e Mazzarino, andando ad incontrare il confine provinciale tra Caltanissetta ed Enna.

Tratto O-A - Da questo punto si segue il confine provinciale verso nord, raggiungendo il punto in cui si incontrano i confini delle tre province di Palermo, Enna e Caltanissetta, chiudendo così il perimetro dell'area sottoposta a vincolo.

La proposta di vincolo sopra riportata è approvata a maggioranza dalla commissione, così come trascritta nel presente verbale, con la seguente votazione:

dott. D. Cavarretta, componente aggregato (Corpo delle foreste) astenuto;

ing. S. Adamo, componente aggregato (Corpo delle miniere) - astenuto;

dott. G. Tedeschi Rizzone (componente) - favorevole;

dott. S. Masone (presidente) - favorevole.

Il presidente: MASONE

Il segretario: GIUNTA

ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI BOLOGNA

DECRETO DIRETTORIALE 22 dicembre 1995.

Modificazione allo statuto dell'Istituto.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Bologna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 973, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1975, n. 939, e 11 ottobre 1982, n. 1000;

Visto, in particolare l'art. 61, quarto comma, che prescrive: «Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'Istituto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifiche corrispondenti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Constatato che la tabella dell'organico Isef non rispecchia le attuali qualifiche dei dipendenti statali;

Constatato inoltre che il numero dei posti in organico non e piu confacente alle nuove esigenze dell'Istituto tenuto conto degli oneri derivanti dalla istituzione dei corsi paralleli di Catanzaro, Padova e Verona;

Vista la delibera degli organi dell'Istituto di approvazione di una tabella organica più aderente alle necessità dell'Istituto e specificatamente del consiglio di amministrazione in data 30 aprile 1995 e del consiglio direttivo in data 22 giugno 1995;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale a tale modifica in data 2 novembre 1995;

Vista la ministeriale n. 1460 del 4 dicembre 1995;

Viste le disponibilità di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Bologna, approvato e modificato con i decreti di cui alla premessa e modificato come di seguito indicato:

La tabella del ruolo organico del personale non docente, allegata allo statuto è abrogata e sostituita dalla seguente:

Qualifiche	Numero posti
Dirigenza:	
Primo dirigente con funzioni di direttore amministrativo	1
Area funzionale amministrativo contabile:	
IX	1
VIII	1
VII	4
VI	3
V	4
IV	4
Area funzionale della biblioteca:	
VI	1
Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari:	
IV	2
III	5

Art. 2.

Nella prima attuazione della presente tabella l'assegnazione del personale ai posti disponibili avverrà tenuto conto dell'inquadramento provvisorio già attuato a suo tempo in applicazione delle leggi n. 312/1980, n. 63/1989 e n. 21/1991 nonché delle successive assunzioni intervenute nelle qualifiche previste dalle legge n. 312/1980.

Per quanto si riferisce al IX livello, istituito in tabella ai sensi della legge 29 gennaio 1986, n. 23, il relativo posto, in fase di prima applicazione, viene attribuito dal consiglio di amministrazione, al funzionario inquadrato all'VIII livello ai sensi della legge n. 312/1980 da almeno dieci anni che abbia svolto mansioni di qualifica superiore per almeno quattro anni alla data di approvazione del presente statuto.

Bologna, 22 dicembre 1995

Il direttore: RIZZOLI

96A1531

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806.

Disposizioni attuative e integrative in materia di dighe.

Ai concessionari o richiedenti la concessione, ai proprietari, ai gestori delle opere di sbarramento rientranti nella competenza del Servizio nazionale dighe
Al magistrato delle acque
Al magistrato per il Po
Ai provveditorati alle opere pubbliche
Agli uffici del genio civile di Bolzano, Trento, Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine
All'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna
Alle prefetture
Ai commissari del Governo
Alla presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici
Alla presidenza della quarta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici
Al Ministero dell'ambiente - Gabinetto
Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo
Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Gabinetto
Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio
Al Dipartimento della protezione civile
Alle autorità di bacino
Ai presidenti delle giunte regionali

DISPOSIZIONI ATTUATIVE E INTEGRATIVE IN MATERIA DI DIGHE

A) *Prescrizioni inerenti la designazione dell'ingegnere responsabile della sicurezza delle dighe (decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con legge 21 ottobre 1994, n. 584).*

L'art. 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe, convertito con legge 21 ottobre 1994, n. 584, di seguito denominato *legge*, dispone che: «al fine di garantire l'azione di controllo esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe da parte della pubblica amministrazione, ogni concessionario o gestore delle opere è tenuto ad individuare, anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto».

Al fine di attuare tale disposizione, si prescrive che i concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, i proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, indicate all'art. 1, comma 1, della *legge*, comunichino, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, al Servizio nazionale dighe (SND), ai competenti provveditorati alle opere pubbliche, ovvero all'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna per le opere ricadenti in detta regione ed alle competenti prefetture, per ogni opera esercitata o in costruzione, il nominativo ed i recapiti dell'ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e della sicurezza dell'esercizio dell'impianto (nonché di un ingegnere che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento - ingegnere sostituto). Unitamente alla comunicazione al SND dovrà essere trasmessa copia dell'atto formale di designazione allo svolgimento dell'incarico di ingegnere responsabile e, nel caso di liberi professionisti, anche la loro dichiarazione di accettazione dell'incarico. In caso di inadempienza rilevata a seguito degli accertamenti periodici di controllo, ricorrono le condizioni per l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal predetto art. 4, comma 4, della *legge* ai concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, ai proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento.

B) *Piene artificiali e fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.*

Nell'ambito della propria attività di vigilanza e conoscitiva il SND deve promuovere ed acquisire gli studi sulle conseguenze che hanno sui territori di valle le manovre normali ed eccezionali degli organi di scarico della diga e l'ipotetico crollo della diga stessa (art. 24, comma 6, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85), ai fini della definizione degli scenari degli incidenti probabili, sulla base dei quali dovranno essere redatti dai prefetti i relativi piani di emergenza. A tal fine i concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, i proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, indicate all'art. 1, comma 1, della *legge*, qualora non avessero già provveduto, devono redigere, attenendosi alle allegate «raccomandazioni» elaborate con il concorso del G.N.D.C.I., e far pervenire al SND entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, gli studi sugli effetti delle piene artificiali connesse alle manovre degli organi di scarico e gli studi teorici tendenti ad individuare il profilo dell'onda di piena e le aree soggette ad allagamento in conseguenza di ipotetico collasso della struttura.

I sopra indicati soggetti devono altresì valutare la massima portata di piena transitabile in alveo a valle dello sbarramento, contenuta nella fascia di pertinenza fluviale come delimitata dalla competente autorità di bacino o, ove non costituita, dall'autorità competente per l'asta fluviale; il dato deve essere comunicato al Dipartimento della protezione civile ed alle locali autorità di protezione civile.

Al fine di consentire al SND la redazione del foglio di condizione per l'esercizio e la manutenzione e del documento contenente le condizioni che devono verificarsi perché si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto (definito nella circolare 4 dicembre 1987, n. 352, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1988), ove già non esistenti, i sopraindicati concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, i proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento trasmettono all'ufficio periferico, entro novanta giorni dalla data della richiesta, i dati e le informazioni ritenuti necessari dal SND.

In caso di inadempienza dell'invio dei documenti di cui ai precedenti commi (piene artificiali, informazioni per la redazione del foglio di condizioni e del documento di protezione civile) rilevata a seguito degli accertamenti periodici di controllo, ricorrono le condizioni per l'applicazione ai soggetti anzidetti della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4, comma 4, della *legge* nel contempo il SND, previa ordinanza prefettizia disposta ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, provvede alla raccolta dei dati ed alla redazione degli elaborati non pervenuti avvalendosi di soggetti pubblici o privati di comprovata competenza, a spese degli interessati.

I fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione già redatti devono intendersi integrati con la prescrizione che il valore della massima portata di piena transitabile in alveo a valle degli sbarramenti contenuta nella fascia di pertinenza fluviale come delimitata dalla competente autorità di bacino o, ove non costituita, dall'autorità competente per l'asta fluviale, non dovrà essere superato nel corso delle manovre ordinarie degli organi di scarico.

C) *Asseverazione dello stato delle dighe in esercizio e della loro sicurezza.*

I concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, i proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, indicate all'art. 1, comma 1, della *legge* devono inoltrare al SND, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, e successivamente ogni sei mesi, una dichiarazione con la quale l'ingegnere responsabile di cui al precedente punto A) assevera lo stato delle opere, ivi comprese le sponde del serbatoio, e delle apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione, l'efficienza e le condizioni di sicurezza, nonché il rispetto del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione durante la gestione dell'impianto. La dichiarazione, cui devono essere allegati i diagrammi aggiornati delle misure significative del comportamento dell'opera, deve altresì asseverare che non si ravvisano situazioni di pericolo per le popolazioni ovvero indicare gli eventuali provvedimenti di urgenza assunti.

Il SND effettua i sopralluoghi e gli accertamenti ritenuti opportuni, comunicandone i risultati, ove necessario, alla competente prefettura per l'eventuale applicazione di provvedimenti cautelativi e/o sanzionatori.

D) *Opere di sbarramento realizzate in assenza di progetto approvato ovvero in difformità allo stesso successivamente alla data di entrata in vigore della* legge.

1) Le opere di sbarramento (da identificare nel manufatto costituente la diga, con i relativi interventi di consolidamento e tenuta in fondazione e nelle spalle, e nelle opere di scarico con i relativi impianti) realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della *legge* senza aver previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità del progetto approvato (o modificate successivamente al completamento degli invasi sperimentali ed all'inizio dell'ordinario esercizio) in modo tale da ridurre le loro originarie condizioni di sicurezza, fattispecie sanzionate dall'art. 4, comma 1, della *legge*, sono soggette all'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, fino alla loro eventuale demolizione, qualora non presentino condizioni di sicurezza rientranti nei limiti previsti dalla normativa tecnica vigente.

Nel caso in cui le opere di sbarramento siano riconducibili alle condizioni di sicurezza previste dalla normativa tecnica vigente, il trasgressore, attuati gli anzidetti provvedimenti, potrà effettuare i necessari lavori sempreché il relativo progetto, da presentare SND entro sei mesi dalla rilevata trasgressione, sia stato dallo stesso approvato, anche nella forma condizionata all'osservanza di prescrizioni (art. 1, comma 1, della *legge*). Le opere di sistemazione dovranno essere completate, nel rispetto degli obblighi, oneri e vincoli di cui all'art. 1, comma 6, della *legge* entro i tempi tecnici indicati nel progetto approvato dal SND. Il definitivo parere negativo sul progetto presentato comporta per il trasgressore l'immediato obbligo di messa in sicurezza definitiva dei luoghi.

2) Sulle modifiche apportate alle opere di sbarramento (da identificare come al precedente punto 1) che non ne riducano le originarie condizioni di sicurezza e non incidano in modo rilevante sull'impostazione progettuale a suo tempo approvata, ed a quelle apportate allo stato dei luoghi ovvero alle opere accessorie o complementari (interventi di consolidamento dei versanti dell'invaso, dispositivi di tenuta del serbatoio, strumentazione di misura e controllo, impianti di sorveglianza, allarme ed illuminazione, casa di guardia, viabilità di servizio), ma, per queste ultime, solo nel caso di riduzione delle loro specifiche condizioni statico-funzionali, deve essere acquisita l'approvazione tecnica da parte del SND, che può essere rilasciata anche a posteriori e nella forma condizionata all'osservanza di prescrizioni. Il richiedente la concessione o concessionario o, in mancanza di questo, il proprietario che gestisce direttamente le opere, può pertanto dare subito inizio ai suddetti lavori di modifica, restando peraltro a suo carico esclusivo gli oneri conseguenti alle eventuali prescrizioni del SND. In ogni caso la mancata approvazione comporta la realizzazione degli interventi come da progetto originariamente approvato. Nel caso venga accertata, in qualunque fase dei lavori o a lavori eseguiti, l'assenza dei presupposti di sicurezza sopra indicati per le opere di sbarramento, ricorre la fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 4, comma 1, della *legge* e l'applicazione delle procedure di cui al precedente punto 1).

L'invio al SND della documentazione tecnico-progettuale da sottoporre ad approvazione deve avvenire prima del termine dei lavori relativi alla modifica. Ove le modifiche siano apportate in occasione di lavori di costruzione o di manutenzione di apprezzabile rilevanza detto invio potrà avvenire prima della ultimazione degli stessi. Nel caso in cui le modifiche in argomento siano già realizzate o in corso di realizzazione alla data di pubblicazione della presente circolare, l'anzidetto invio deve avvenire entro novanta giorni da detto termine. Per omesso o ritardato invio degli elaborati progettuali relativi a modifiche rilevate a seguito degli accertamenti periodici di controllo, ricorrono le condizioni per l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4, comma 4, della *legge*, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

E) *Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363.*

1) L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, modificato ed integrato dall'art. 5, comma 2, della *legge* stabilisce che, fino all'assegnazione del personale agli uffici periferici del SND, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e l'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna continuano a svolgere le attività espletate in applicazione degli articoli 11, 16, 17 e 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363.

Ciò premesso, in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe di cui all'art. 2, comma 1, della *legge* si forniscono alcuni chiarimenti indispensabili per un corretto ed uniforme impiego del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, emanato in funzione di una organizzazione statuale oggi profondamente modificata, che non ne consente la letterale applicazione. Peraltro lo stesso decreto del Presidente della Repubblica è stato in passato oggetto, da parte del Ministero dei lavori pubblici, di circolari interpretative e prescrittive volte a consentire di adeguare la normativa alla struttura amministrativa modificatasi a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e delle mutate esigenze di sicurezza. Successivi provvedimenti legislativi (legge n. 183 del 1989, decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 1991, decreto-legge n. 507 del 1994) hanno regolamentato in maniera diversa aspetti trattati sia dal decreto del Presidente della Repubblica in questione che dalle citate circolari che pertanto, per tali profili, sono da considerare superati.

2) Si specifica che, insediati gli uffici periferici del SND, e comunque a partire dal 1° gennaio 1996:

a) le funzioni affidate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 agli uffici del genio civile (all'epoca facenti parte del Ministero dei lavori pubblici), agli articoli 5, 6, 7, comma 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, commi 1 e 2, 15, 16, 17, 18 sono da intendersi affidate agli uffici periferici del SND;

b) le funzioni affidate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 al servizio dighe sono da intendersi affidate a:

ufficio periferico del SND (articoli 1, 7, comma 1, 9, comma 2);

sede centrale del SND (articoli 4, 5, 7, comma 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, comma 1, 17, 18);

sede centrale e ufficio periferico del SND (articoli 9, comma 1, 14, comma 3);

c) la disposizione di cui al secondo punto del comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 viene attuata dall'ufficio periferico del SND inviando la documentazione ivi indicata alla sede centrale che, eseguite le verifiche e gli accertamenti del caso, le trasmette al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'esame e parere di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 1991;

d) la disposizione di cui all'art. 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 viene attuata dall'ufficio periferico del SND riferendo alla sede centrale che potrà chiedere in merito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

e) per le attività di competenza dell'amministrazione prescritte dagli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, si fa riferimento a quanto indicato alla precedente lettera *c)*;

f) i bollettini di cui all'art. 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 devono essere inviati in duplice copia al competente ufficio periferico del SND, che ne trasmetterà una alla sede centrale;

g) i soggetti cui sia stato affidato dai titolari della concessione di derivazione, ovvero dai proprietari delle opere, l'esercizio dell'impianto, assumono gli oneri previsti per questi ultimi dalla vigente normativa in materia di dighe solo dopo che il Ministero dei lavori pubblici abbia concesso esplicita autorizzazione al subentro nella gestione dell'impianto e che detto subentro sia stato notificato al SND ed agli organi competenti in materia di protezione civile;

h) gli elaborati del progetto di opere di sbarramento da sottoporre all'approvazione del SND, elencati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 ed indicati come costituenti il progetto «esecutivo», devono essere redatti con il livello di approfondimento precisato all'art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 1995, convertito con legge n. 216 del 1995, per il progetto «definitivo». Quanto sopra tenuto conto che, in conformità al dettato dell'art. 6, comma 5, primo periodo, del medesimo decreto-legge, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, cui vengono trasmessi dal SND i progetti per esame e parere, si esprime sui progetti «definitivi». Analogamente il progetto indicato all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 deve essere equiparato al progetto «preliminare» come definito all'art. 16, comma 3, del citato decreto-legge n. 101 del 1995.

F) *Definizione di altezza di una diga e volume di invaso, ai fini dell'attribuzione delle competenze.*

a) Con il termine di «altezza» si intende la differenza tra la quota del piano di coronamento, ovvero del ciglio più elevato di sfioro nel caso di traverse prive di coronamento, e quella del punto più depresso dei paramenti da individuare su una delle due linee di intersezione tra paramenti e piano di campagna.

b) Con il termine «volume di invaso» si intende la capacità del serbatoio compresa tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie (quota di massima regolazione), e la quota del punto più depresso del paramento di monte da individuare sulla linea di intersezione tra detto paramento e piano di campagna.

G) *Elenco delle dighe di competenza del SND.*

Il SND pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco delle dighe che rientrano nella propria competenza per le quali sono stati autorizzati gli invasi.

La presente circolare viene inviata alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa pubblicazione.

Il sottosegretario di Stato per i servizi tecnici nazionali
BARBERI

Registrata alla Corte dei conti il 24 febbraio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 117

RACCOMANDAZIONI PER LA MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO DI INONDAZIONE CONSEGUENTE A MANOVRE DEGLI ORGANI DI SCARICO O AD IPOTETICO COLLASSO DELLE DIGHE

1. REQUISITI DEGLI STUDI

Gli studi relativi alle onde di piena artificiali conseguenti a manovre degli organi di scarico o ad ipotetico collasso delle dighe consistono in un elaborato tecnico conforme alle indicazioni di seguito riportate.

Lo studio è completato dalla compilazione della scheda riportata in allegato alle presenti raccomandazioni.

I sopraindicati elaborati forniscono informazioni sugli scenari degli incidenti probabili in materia di dighe, anche sulla base dei quali sono redatti dai Prefetti i relativi piani di emergenza.

2. DESCRIZIONE DELLA DIGA

Nella prima parte degli studi sono riportate tutte le informazioni di carattere generale utili per la identificazione e localizzazione della diga e per la conoscenza del suo utilizzo e della sua gestione. In esso sono pure descritte le principali caratteristiche dello sbarramento, dei suoi organi di scarico, dell'invaso artificiale, nonchè del bacino idrografico sotteso ed è inoltre segnalata e localizzata la presenza di altri sbarramenti posti a monte e/o a valle della diga.

Con riferimento al progetto originario della diga, è indicata la portata di progetto degli organi di scarico ed, eventualmente, le valutazioni delle portate di piena affluente nel bacino con assegnato tempo di ritorno. Ove disponibile è riportata anche l'entità della massima piena osservata.

3. PIENE ARTIFICIALI PER MANOVRE DEGLI ORGANI DI SCARICO

Lo studio deve esaminare la variabilità dei parametri maggiormente significativi e di più incerta determinazione (scabrezze, interrimento, effetti bidimensionali, etc), motivando adeguatamente la scelta dei valori assunti nel calcolo.

3.1. Ipotesi di manovra

Negli studi è valutato, separatamente, l' effetto della manovra dei soli organi di scarico profondi e di manovra contemporanea degli organi di scarico superficiali e profondi.

Nelle elaborazioni sono adottate le manovre di massima rapidità compatibili con il funzionamento, anche anomalo od accidentale, degli organi di scarico.

Quale schema semplificato può essere adottato quello di manovre istantanee.

Nel caso di manovra congiunta degli scarichi superficiali e profondi, deve essere verificato che lo schema di manovra adottato individui effettivamente la condizione più gravosa nei riguardi del picco della portata complessivamente effluente.

3.2. Condizioni idrauliche e valutazione delle portate effluenti

La valutazione delle portate effluenti attraverso gli organi di scarico è effettuata assumendo, quale condizione preesistente alla manovra, un livello del serbatoio pari alla quota massima di regolazione. Nelle elaborazioni si tiene conto delle variazioni

del livello idrico nel serbatoio artificiale indotte dall'apertura degli scarichi. Per gli invasi di grande capacità, quale schema semplificato, può essere adottato un livello idrico del serbatoio di ritenuta costante nel tempo. Quest'ultimo schema deve comunque essere associato all'ipotesi di istantaneità della manovra di apertura degli scarichi. Si ipotizza che gli scarichi rimangano completamente aperti a tempo indeterminato.

3.3. Rilievi della geometria a valle della diga

La caratterizzazione geometrica delle aree potenzialmente soggette ad inondazione deve essere effettuata in base a cartografia ufficiale, o prodotta da soggetti pubblici, di sufficiente dettaglio, di norma a scala non inferiore a 1:5000, e con l'ausilio di specifici rilievi in sito.

Laddove la cartografia disponibile sia in scala 1:10000 o minore, devono essere effettuati specifici rilievi in sito per tutte le sezioni idrauliche dell'alveo e della valle interessate alla potenziale inondazione. Alla cartografia uficiale, in tal caso, è riservato il ruolo di quadro d'assieme dei rilievi e di base per il tracciamento delle aree potenzialmente inondate.

Nei casi in cui invece la cartografia disponibile sia in scala 1:5000 o sia di dettaglio ancora maggiore, i rilievi in sito sono limitati a quelle sezioni corrispondenti a particolari configurazioni morfologiche del fiume, o caratterizzate dalla presenza di infrastrutture in alveo che possono assumere un ruolo di controllo delle modalità del deflusso durante il transito della piena artificiale.

Nei calcoli sono sempre utilizzate le sezioni normali alla direzione del moto, dopo aver verificato che esse risultino non solo in numero adeguato, ma anche localizzate in modo da consentire una corretta descrizione della variabilità della geometria dell'alveo e della valle.

Nell'uso della cartografia deve essere sempre accertato che, dalla data del rilevamento, non siano intervenuti mutamenti nell'uso del territorio limitrofo al corso d'acqua, o lungo l'alveo stesso, il cui mancato rilievo possa alterare significativamente i risultati dello studio o ridurne l'immediata utilizzabilità ai fini della Protezione Civile.

3.4. Propagazione dell'onda di piena

Lo studio della propagazione verso valle dell'onda di piena dovuta a manovre degli organi di scarico delle dighe è affrontato, di norma, per mezzo di simulazione numerica. Non è però escluso l'impiego di modelli fisici.

L'applicazione dei modelli per la simulazione numerica della propagazione delle onde di piena è facilitato dall'esistenza di opportuni codici di calcolo, generalmente facenti riferimento a schemi di moto monodimensionale in forma più o meno semplificata. All'atto della scelta del codice di calcolo è opportuno sincerarsi che esso sia stato sottoposto ad ampie verifiche e sia stato validato sulla base di situazioni reali.

In tutti i casi si fa riferimento a modelli di propagazione della piena che considerano l'alveo fisso, cioè non soggetto a processi di erosione o deposito.

Il modello impiegato deve tenere conto di tutti i parametri e condizioni che possono portare a sensibili scostamenti dei risultati, quali ad esempio coefficiente di scabrezza, la presenza di ostacoli naturali o artificiali (ponti, viadotti, rilevati, etc.) forti variazioni longitudinali e trasversali dell'alveo, etc.

In particolare il modello di propagazione deve tener conto:

- dell'eventuale presenza di marcati restringimenti delle sezioni idrauliche, sia di carattere naturale che legati alla presenza di strutture in alveo;
- dell'inondazione di ampie aree pianeggianti o fortemente urbanizzate;

- del sormonto di arginature o altre condizioni che portino alla formazione di zone allagate ove sia notevole l'espansione laterale della piena.

L'alveo a valle dello sbarramento va considerato inizialmente asciutto.

L'estensione del tratto fluviale soggetto al calcolo di propagazione deve essere non minore di 20 km a meno che esso non confluisca prima in mare o in un lago di grande capacità. In caso di confluenza in un altro corso d'acqua, il calcolo può essere arrestato solo allorchè quest'ultimo presenti portate di piena naturali nettamente maggiori di quelle oggetto dello studio e cioè nei casi in cui sia scontato che la piena dovuta a manovre degli organi di scarico defluisca ben contenuta nell'alveo naturale a valle della confluenza.

3.5. Rappresentazione dei risultati

Il principale risultato richiesto agli studi in questione è l'individuazione delle zone soggette a potenziale inondazione: la mappa delle aree allagabili è la sintesi dei risultati delle varie elaborazioni che riveste la maggiore importanza.

La rappresentazione della massima estensione di tali aree deve, ovviamente, essere chiara e di facile lettura e localizzazione. E' dunque necessario che essa sia tracciata su una cartografia quanto più completa ed aggiornata possibile. E' opportuno che nelle zone di maggiore espansione dell'inondazione, siano anche riportate le curve di egual valore dei tiranti idrici.

Deve anche essere fornito, su supporto magnetico, un file ASCII in cui sono riportate le coordinate geografiche dei vertici della poligonale che descrive il perimetro delle aree allagate.

La rappresentazione dei risultati dello studio è completata con ulteriori elaborati tra i quali gli inviluppi tracciati lungo tutto il tratto di fiume oggetto del calcolo di propagazione:
- delle massime altezze idriche;
- dei carichi idraulici totali;
- dei tempi di arrivo del colmo e delle quote del pelo libero;
- delle velocità della corrente;
- delle portate defluenti.

E' inoltre, ritenuto particolarmente utile che gli studi riportino anche i profili idrici longitudinali della piena per almeno tre istanti significativi.

Per completezza di esposizione, devono essere riportate anche le tabulazioni, eventualmente sintetiche, dei valori numerici delle principali grandezze in gioco, fornite dai vari metodi o codici di calcolo adottati.

Occorre anche riportare, in forma grafica e tabellare, la curva di espansione dell'invaso e quella delle portate degli scarichi in funzione della quota di invaso.

4. PIENE ARTIFICIALI PER IPOTETICO COLLASSO DELLA DIGA

Anche in questo caso lo studio deve esaminare la variabilità dei parametri maggiormente significativi e di più incerta determinazione (formazione della breccia, scabrezze, interrimento, effetti bidimensionali, etc), motivando adeguatamente la scelta dei valori assunti nel calcolo.

4.1. Ipotesi di cedimento

4.1.1. Dighe murarie

La necessità di prefigurare la condizione di rottura più gravosa in relazione alla generazione dell'onda di piena, impone che il crollo sia considerato totale, interessante cioè l'intera diga, a meno che la tipologia sia tale da richiedere la verifica

di stabilità per ogni singolo elemento strutturale costituente l'opera. In tal caso il crollo può essere ragionevolmente ipotizzato parziale, interessante cioè i soli elementi strutturali di maggiore altezza, in numero comunque tale da fornire un rapporto tra le aree delle sezioni di breccia e diga non minore di 1/3.

L'asportazione della diga, o di una parte della quale si suppone il crollo, è considerata istantanea.

4.1.2. Dighe di materiali sciolti

Nelle dighe di materiali sciolti l'asportazione del rilevato avviene con modalità di sviluppo della breccia nel corpo diga dipendenti dall'intensità dell'azione erosiva dell'acqua tracimante lo sbarramento.

Da quanto suddetto ne consegue che l'asportazione del rilevato risulta praticamente sempre parziale e progressiva.

4.1.3. Dighe miste e serbatoi fuori alveo

Per le dighe miste e per i serbatoi fuori alveo, sono analizzate separatamente le varie ipotesi di cedimento, adottando quella che provoca la maggiore portata di picco nell'idrogramma di piena uscente attraverso la breccia, nonchè quella che provochi l'allagamento di zone di particolare interesse a valle dello sbarramento.

4.2. Condizioni idrauliche alla rottura

4. 2.1 Dighe murarie

Per le dighe murarie è ipotizzato che il collasso della struttura non sia legato ad eventi idrologici intensi, cosicchè la condizione idraulica iniziale più gravosa da considerarsi è quella di serbatoio pieno fino alla quota massima di regolazione.

Durante il processo di efflusso attraverso la breccia creatasi per rottura della diga, possono essere trascurate le portate in ingresso al serbatoio e le portate eventualmente rilasciate attraverso gli organi di scarico.

4.2.2 Dighe di materiali sciolti

Per le dighe di materiali sciolti si ipotizza che il collasso sia dovuto ad una piena di carattere eccezionale, non smaltita dagli organi di scarico della diga, e che causi perciò il completo riempimento del serbatoio ed il sormonto dello sbarramento. Come condizione idraulica iniziale è dunque da assumersi un livello del serbatoio pari alla quota del coronamento della diga.

Salvo casi particolari, riferibili a dighe con invasi di modesto volume o dighe soggette ad onde di piena da rottura di sbarramenti posti a monte, le portate in ingresso al serbatoio durante lo svolgersi del fenomeno di efflusso per brecciatura della diga possono essere trascurate, risultando il loro effetto contenuto nei riguardi del processo di generazione dell'onda di piena artificiale da rottura.

Le portate rilasciate attraverso gli organi di scarico superficiale sono valutate in relazione ai livelli idrici presenti nel serbatoio. Trattandosi di livelli superiori a quelli di progetto, occorre verificare la reale capacità di smaltimento delle portate da parte delle opere di scarico. Le portate rilasciate attraverso gli scarichi di mezzofondo e di fondo possono invece essere trascurate.

4.3. Metodi di valutazione delle portate uscenti attraverso la breccia

4.3 1. Tipo di approccio

Le portate uscenti attraverso la breccia a seguito del collasso di uno sbarramento di ritenuta sono valutate utilizzando metodologie di simulazione numerica. Non è però escluso il ricorso a modelli fisici.

4.3.2. Dighe murarie

Per le dighe murarie una prima valutazione dell'onda di piena effluente può essere effettuata assimilando il fenomeno della rottura all'eliminazione istantanea di una paratoia di sezione trasversale pari a quella della diga inserita in un canale prismatico, utilizzando quindi i relativi risultati teorici.

Con un calcolo più accurato, generalmente basato su approcci di tipo numerico, è possibile tenere conto di quegli aspetti presenti nel fenomeno reale e non riprodotti dallo schema di paratoia nel canale.

4.3.3. Dighe di materiali sciolti

Per le dighe di materiali sciolti l'idrogramma delle portate effluenti va determinato utilizzando modelli matematico-numerici che permettono di riprodurre l'interazione tra la corrente defluente attraverso la breccia ed il materiale solido costituente il rilevato.

E' raccomandato il confronto tra i risultati forniti dai modelli matematico-numerici con le formule empiriche basate su analisi statistiche dei dati relativi ai casi storici di rottura.

4.3.4. Dighe miste e serbatoi fuori alveo

Per le dighe miste e i serbatoi fuori alveo, al fine di individuare l'ipotesi di rottura più gravosa da adottare in via definitiva nello studio, si dovranno valutare, secondo gli schemi descritti ai punti precedenti, le portate di picco risultanti dalle modalità di collasso citate al punto 4.1.3.

4.4. Dighe in serie

Lo studio dell'ipotetica rottura di una diga posta a valle di un altro sbarramento artificiale, fermo restando la necessità del calcolo riferito al collasso della singola diga secondo quanto descritto ai punti precedenti, richiede un'ulteriore verifica.

E' infatti necessario esaminare anche la possibilità che l'evento che porta alla rottura della diga in esame si identifichi con l'onda generata dal collasso dello sbarramento artificiale di monte. Occorre verificare se gli organi di scarico della diga di valle siano in grado di far fronte all'onda di piena in arrivo (nel qual caso l'evento non provoca il collasso) o, viceversa, se si prefigura il completo riempimento dell'invaso e il suo successivo sormonto.

In quest'ultimo caso, anche per le dighe murarie, e in via cautelativa, va ipotizzato che il collasso dello sbarramento avvenga, secondo le modalita descritte al punto 4.1.1., in corrispondenza del raggiungimento del livello idrico nel serbatoio pari alla quota di coronamento.

Per onde di piena quali quelle generate da rottura di dighe poste a monte, le portate in ingresso al serbatoio risultano ovviamente tutt'altro che trascurabili e devono pertanto essere considerate nel calcolo. Tali portate, tuttavia, sono in questo caso ben definite essendo il risultato della propagazione dell'onda da rottura della diga di monte.

E' raccomandato che la valutazione delle onde di piena da rottura di dighe in serie sia svolta di concerto tra i gestori delle varie opere di ritenuta coinvolte e si concretizzi in un unico studio che fornisca un quadro d'assieme delle aree soggette a potenziale inondazione. In caso contrario, ogni studio deve estendere l'analisi fino al primo sbarramento artificiale presente a valle della diga in esame. E' evidente, in tal caso, che i gestori degli sbarramenti posti nella valle sono tenuti a fornire tutte le informazioni ed i dati necessari alla formulazione dello studio.

4.5. Geometria delle aree a valle della diga

La caratterizzazione geometrica delle aree potenzialmente soggette ad inondazione deve essere effettuata sulla base della cartografia ufficiale, o prodotta da soggetti pubblici, alla scala di maggior dettaglio disponibile, e con l'ausilio di specifici rilievi in sito.

Laddove la cartografia disponibile sia in scala 1:25000, devono essere effettuati specifici rilievi in sito per tutte le sezioni idrauliche significative dell'alveo e della valle interessate alla potenziale inondazione, sufficienti cioe per la completa descrizione dei luoghi. Alla cartografia in scala 1:25000 è riservato il ruolo di quadro d'assieme dei rilievi e di base per il tracciamento delle aree potenzialmente inondate.

Nei casi in cui invece la cartografia disponibile sia in scala 1:10000 o 1:5000, o sia di dettaglio ancora maggiore, i rilievi in sito sono limitati a quelle sezioni, corrispondenti a particolari configurazioni morfologiche del fiume o caratterizzate dalla presenza di infrastrutture in alveo, che possono assumere un ruolo di controllo delle modalità del deflusso durante il transito della piena artificiale.

Nei calcoli sono sempre utilizzate le sezioni normali alla direzione del moto, dopo aver verificato che esse siano non solo in numero adeguato, ma anche localizzate in modo da consentire una corretta descrizione della variabilità della geometria dell'alveo e della valle.

Nell'uso della cartografia occorre sempre accertare che dalla data del rilevamento, non siano intervenuti mutamenti nell'uso del territorio limitrofo al corso d'acqua, o lungo l'alveo stesso, il cui mancato rilievo possa alterare significativamente i risultati dello studio o ridurne l'immediata utilizzabilità ai fini della Protezione Civile.

4.6. Propagazione dell'onda di piena

Come nel caso delle onde di piena dovute a manovre degli organi di scarico, lo studio della propagazione verso valle dell'onda di piena da rottura di dighe è affrontato per mezzo di simulazione numerica. Anche in questo caso non è escluso l'impiego di modelli fisici.

Per quanto attiene ai modelli di calcolo della propagazione in alveo dell'ipotetica onda di piena da rottura di diga, valgono considerazioni analoghe a quelle riportate al punto 3.4.

All' atto della scelta del codice di calcolo è opportuno sincerarsi che esso sia stato sottoposto ad ampie verifiche e sia stato validato sulla base di situazioni reali.

Il modello impiegato deve tenere conto di tutti i parametri e condizioni che possono portare a sensibili scostamenti dei risultati, quali ad esempio coefficiente di scabrezza, la presenza di ostacoli naturali o artificiali (ponti, viadotti, rilevati, etc.) forti variazioni longitudinali e trasversali dell'alveo etc.

In particolare il modello di propagazione deve tener conto:

- dell'eventuale presenza di marcati restringimenti delle sezioni idrauliche, sia di carattere naturale che legati alla presenza di strutture in alveo;
- dell'inondazione di ampie aree pianeggianti o fortemente urbanizzate;
- del sormonto di arginature o altre condizioni che portino alla formazione di zone allagate ove sia notevole l'espansione laterale della piena.

4.6.3. Trasporto di materiale solido

Le modificazioni della configurazione dell'alveo fluviale, per fenomeni di deposito o di erosione durante il passaggio delle piene da rottura di dighe, possono portare a marcati scostamenti, spesso a svantaggio della sicurezza, tra i reali livelli del pelo libero e le corrispondenti valutazioni fatte supponendo il fondo dell'alveo fisso.

I modelli a fondo mobile - che descrivono il propagarsi dell'onda di piena, le modificazioni dell'alveo e le interazioni tra tali due fenomeni - sono tuttavia alquanto complessi, spesso di difficile applicazione a situazioni reali e, generalmente, non implementati in codici di calcolo di facile impiego.

Negli studi, quindi, è sufficiente il riferimento a considerazioni di tipo qualitativo, che consentono di individuare le zone presumibilmente soggette ad elevato deposito, con possibilità di marcati sopralzi del pelo libero od ostruzione di luci di opere di attraversamento, e le zone ove è da attendersi una forte erosione, con rischio di crolli lungo le sponde ed improvvisa immissione di quantità notevoli di materiale solido in alveo. Nei casi in cui le considerazioni di tipo qualitativo facciano emergere un'influenza notevole dei fenomeni di trasporto dei sedimenti sull'estensione delle aree potenzialmente inondabili, è auspicabile che se ne tenga conto, anche in maniera approssimata, nel modello a fondo fisso, ovvero che si ricorra all'impiego di modelli anche semplificati a fondo mobile.

4.6.4. Estensione del tratto fluviale soggetto al calcolo di propagazione

Il calcolo di propagazione è esteso a tutto il tratto fluviale a valle della diga lungo il quale le massime portate dovute all'onda artificiale si mantengono superiori alle portate naturali considerate nella formulazione dei piani di previsione e prevenzione degli eventi di piena naturali. In mancanza di indicazioni specifiche, può essere assunta una portata di piena naturale associata ad un tempo di ritorno pari a 500 anni.

Il principio suddetto si mantiene valido anche nel caso di confluenza in laghi naturali: il calcolo può essere arrestato solo allorchè l'effetto di laminazione del lago sia tale che nell'emissario le portate defluenti non superino quelle considerate nei piani di previsione e prevenzione delle piene naturali.

Nel caso di confluenza in laghi artificiali occorre riferirsi alle indicazioni riportate al punto 4.4.

4.7. Rappresentazione dei risultati

Per la rappresentazione dei risultati dello studio, restano valide le considerazioni già riportate al punto 3.5.

Il principale risultato richiesto è l'individuazione della zone soggette a potenziale inondazione: la mappa delle aree allagabili è la sintesi dei risultati delle varie elaborazioni che riveste la maggiore importanza.

La rappresentazione della massima estensione di tali aree deve, ovviamente, essere chiara e di facile lettura e localizzazione. Affinchè essa risulti di immediata utilizzazione. ai fini della Protezione Civile, è necessario che venga tracciata su una cartografia quanto più completa ed aggiornata possibile. E' anche opportuno che siano riportate su di essa le curve di egual valore dei tiranti idrici nelle zone di maggiore espansione dell'inondazione.

Deve anche essere fornito su supporto magnetico un file ASCII in cui sono riportate le coordinate geografiche dei vertici della poligonale che descrive il perimetro delle aree allagate.

La rappresentazione dei risultati dello studio è completata con ulteriori elaborati tra i quali non dovranno mancare gli inviluppi tracciati lungo tutto il tratto di fiume, oggetto del calcolo di propagazione:

- delle massime altezze idriche;
- dei carichi idraulici totali;
- dei tempi di arrivo del colmo;
- delle quote del pelo libero;
- delle velocità della corrente·
- delle portate defluenti.

E' inoltre ritenuto particolarmente utile che gli studi riportino anche i profili idrici longitudinali della piena per almeno tre istanti significativi.

Per completezza di esposizione devono essere riportate anche le tabulazioni, eventualmente sintetiche, dei valori numerici delle principali grandezze in gioco, fornite dai vari metodi o codici di calcolo adottati.

E' opportuno, infine, che sulle mappe siano individuate ed evidenziate:

- le opere di attraversamento del corso d'acqua che possano essere sormontate dalla corrente o che si prestino a rischio di erosione;

- i tronchi fluviali per i quali il pericolo di esondazione può essere aggravato da fenomeni di sovralluvionamento dell'alveo o da ostruzioni delle luci delle opere di attraversamento;

- le aree protette dalla piena da argini o terrapieni, indicando le quote assolute del pelo libero in alveo, ottenute dal calcolo di propagazione, utilizzate per la loro perimetrazione.

STUDI SULLE CARATTERISTICHE DELLE ONDE DI PIENA ARTIFICIALI
CONSEGUENTI A MANOVRE DEGLI ORGANI DI SCARICO DELLE DIGHE
O AD IPOTETICO COLLASSO DEGLI SBARRAMENTI
E SULLA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SOGGETTE AD ALLAGAMENTO
(D P.R 24 gennaio 1991, n. 85 - art. 24, comma 6, lettera c))

SCHEDA

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1 Sbarramento:

denominazione:__________________

località:__________________

comune:__________________ (prov :_________)

corso d'acqua:__________________

bacino di afferenza:__________________

autorità di bacino:__________________

ubicazione topografica:

latitudine:__________ longitudine:__________ foglio IGM.__________

progetto esecutivo data del progetto:__________

estremi di approvazione del progetto:

Ente:__________________ data:__________ prot.:______

altro:__________________

in costruzione ☐

in esercizio: normale ☐ sperimentale ☐ limitato ☐

altro:__________________

utilizzo: irriguo ☐ idroelettrico ☐ industriale ☐ idropotabile ☐ laminazione piene ☐

altro:__________________

anni di costruzione ________ / ________ anno di collaudo:__________

note __________________

1.2 Ente concessionario:

denominazione:__________________

sede.__________________

tel:__________ fax __________

note.__________________

Ente Gestore *(se diverso dal Concessionario)*:

estremi dell'autorizzazione del Ministero LL. PP. all'affidamento dell'esercizio:

data:__________ prot __________

denominazione:__________________

sede:__________________

tel:______________fax:______________

note:____

Ingegnere Responsabile:

nome:____

recapito:____

tel.:______________ ______________

Sostituto Ingegnere Responsabile:

nome:____

recapito:____

tel.:______________,______________

1.3 Studio presentato:

in ottemperanza alla circolare Min. LL.PP. n. 1125/86:

redattore:____

note:____

in ottemperanza alla circolare Min. LL.PP. n.352/87:

redattore:____

note:____

2. CARATTERISTICHE DELLO SBARRAMENTO, INVASO E BACINO

2.1 Tipologia sbarramento:

diga muraria:

a gravità: ordinaria☐ alleggerita a vani interni ☐ alleggerita a speroni ☐

altro: ____

a volta: ad arco ☐ ad arco-gravità ☐ ad arco-cupola ☐ altro ______________

a contrafforti: a volte ☐ a solette ☐ altro______________

note: ____

diga in materiali sciolti:

di terra: omogenea ☐ zonata ☐ con manto di tenuta ☐

altro: ____

note: ____

di pietrame alla rinfusa (rockfill): con nucleo di terra ☐ con manto o diaframma in materiali artificiali ☐

altro: ____

note: ____

diga a sezioni trasversali di differente tipologia:

descrizione: ____

note: ____

traversa: mobile ☐ fissa ☐ altro: ______________

note: ____

sbarramento di altro tipo:

descrizione: ____

note: ____

2.2 Caratteristiche sbarramento:

quota dell'alveo nella sezione di sbarramento:_______ m s.m.

altezza della diga:_______ m quota del piano del coronamento:_______ m s.m.

lunghezza del coronamento:________ m larghezza del coronamento:______ m

volume del corpo diga:_____x 10^3 m^3

pendenze del paramento di monte : 1:_________ (pendenza media 1:________)

pendenza del paramento di valle: 1:__________ (pendenza media 1:________)

note:____

2.3 Caratteristiche invaso:

quota di massimo invaso:_________ m s.m. quota di massima regolazione:________ m s.m.

altezza di massima ritenuta:_______ m volume totale di invaso:__________x 10^6 m^3

volume utile di regolazione:_________ x 10^6 m^3 volume di laminazione:__________ x 10^6 m^3

superficie lago alla quota di max ritenuta:________ x 10^4 m^2

franco:__________ m franco netto:__________ m

note:____

2.4 Organi di scarico:

scarichi di fondo:

numero scarichi:____ portata scaricabile (livello massimo invaso):______ m^3/s

tipo di paratoie o valvole:________________________

note:____

scarichi di superficie:

numero scarichi:____ portata scaricabile (livello massimo invaso):_______ m^3/s

quota minima soglia di sfioro:________ m s.m. sviluppo soglia:______ m libera ☐ regolata ☐

tipo di paratoie:_______________

tipologia sfioratore:

diga tracimabile ☐ laterale in fregio alla diga ☐ con canale collettore ☐ con canale fugatore in asse ☐

altro:____

laterale separato dalla diga ☐ con canale collettore ☐ con canale fugatore in asse ☐

altro:____

a calice ☐ intero ☐ a settore ☐

altro:____

sfioratore a vortice ☐ sfioratore a sifone ☐

altra tipologia:______________________________

altro:____

note:____

altri scarichi:

mezzofondo: ________ q. ________ m. s. m.

altri ____

portata scaricabile (livello massimo invaso):______m^3/s

tipo di paratoie o valvole: ______________________

opere di presa: numero prese: ______ quota soglia inferiore:________ m s.m.

note:____

tempo di vuotamento (ore):

2.5 Caratteristiche bacino:

superficie sottesa: bacino diretto__________ km^2 bacino allacciato:________________ km^2

altitudine media:________________m s.m.

lunghezza asta principale:________________ km parte permeabile:_________%

presenza di una diga a monte ☐ **distanza dalla diga:**_______ **km**

denominazione diga a monte:______________________________________

presenza di una diga a valle ☐ **distanza dalla diga:**_______ **km**

denominazione diga a valle:____

note:____

2.6 Massime portate di piena:

piena di progetto:

colmo:_______ m^3/s durata:________ ore volume:__________ x 10^6 m^3

forma:____

note:____

portate e tempi di ritorno piene naturali:

tempo di ritorno: 1000 anni portata:__________ m^3/s volume:_______ x 10^6 m^3

tempo di ritorno: ______ anni portata:_________ m^3/s volume:_______ x 10^6 m^3

tempo di ritorno:______ anni portata:_________ m^3/s volume:_______ x 10^6 m^3

note:____

massima piena osservata:

stazione di misura:______________________ (______ km a monte della diga)

numero anni di osservazioni:_______ portata:__________ m^3/s volume:__________ x 10^6 m^3

(osservata in data:____________)

stazione di misura:____________ (________ km a valle della diga)

numero anni di osservazioni:_________ portata: m^3/s volume:__________ x 10^6 m^3

(osservata in data:____________)

note:____

massimo livello registrato nell'invaso:

numero anni di osservazione:_______ livello:_______ m s.m. (osservato in data:________)

note:____

3a. STUDIO DELL'ONDA DI PIENA PER MANOVRE DEGLI ORGANI DI SCARICO

3a.1 Condizioni idrauliche durante le manovre degli organi di scarico:

Livello dell'acqua nel serbatoio:

massima regolazione ☐ (_______ m s.m.) altro livello:__________ m s.m.

livello costante durante l'efflusso ☐ livello variabile durante l'efflusso per svuotamento del serbatoio ☐

note:____

3a.2 Manovre sugli organi di scarico ipotizzate:

Scarichi di fondo:

apertura istantanea ☐

altro tipo di manovra:____________________ durata: minuti ______

note: ____

Scarichi superficiali:

apertura istantanea ☐

altro tipo di manovra:____________________ durata: minuti ______

note: ____

3a.3 Idrogramma di piena effluente calcolato:

Per manovra sui soli scarichi di fondo:

portata di picco calcolata:__________ m^3/s volume dell'idrogramma di piena calcolato:__________ x 10^6 m^3

durata del processo di efflusso calcolata:__________ore e minuti

note: ____

Per manovre contemporanee sugli scarichi di fondo, mezzofondo e superficiali:

portata di picco calcolata: __________m^3/s

volume dell'idrogramma di piena calcolato:__________ x 10^6 m^3

durata del processo di efflusso:__________ ore e minuti

note: ____

3b. STUDIO DELL'ONDA DI PIENA PER IPOTETICO COLLASSO DELLO SBARRAMENTO

3b.1 Condizioni idrauliche al collasso:

Livello dell'acqua nel serbatoio:

massima regolazione ☐ (_____m s.m.)

massimo invaso ☐ (_____m s.m.)

coronamento diga ☐ (_____m s.m)

altro livello: ☐ _________m s.m.

note: ____

Onda di piena da monte:

portata di picco:_________ m^3/s volume di piena:_________ x 10^3 m^3 durata della piena:_________ ore

note: ____

3b.2 Ipotesi di collasso:

Dighe murarie: asportazione totale ☐ asportazione parziale ☐

per dighe: rapporto area breccia/area sezione longitudinale sbarramento:______________

per traverse: rapporto area breccia/area sezione con organi mobili: ______________

note: ____

asportazione istantanea ☐ asportazione di durata critica ☐ durata:________

asportazione di altra durata ☐ durata:____________

note: ____

Dighe in materiali sciolti e miste:

breccia finale: profondità:__________m larghezza in sommità: _______ m

pendenza sponde della breccia: ________:1

rapporto area breccia/area sezione longitudinale diga:__________

note: ____

durata dell'erosione:

prefissata pari a:__________ ore calcolata pari a:___________ ore

note: ____

3b.3 Metodo di calcolo delle portate effluenti:

Dighe rigide:

soluzioni analitiche ☐ riferimenti: ____

soluzioni numeriche ☐ riferimenti:____

note: ____

Dighe in materiali sciolti:

formule empiriche/statistiche ☐ riferimenti: ____________________________

metodi numerici:

erosione lineare di durata prefissata ☐ riferimenti: ____________________________

simulazione numerica del processo di erosione ☐ riferimenti: ____________________

note: ____

Dighe miste:

assimilazione a comportamento di diga rigida ☐ riferimenti:_________________________

assimilazione a comportamento di diga in materiali sciolti ☐ riferimenti:____________________

altro schema:____

riferimenti:____

note: ____

3b.4 Idrogramma di piena effluente calcolato:

Portata di picco calcolata:_________ m^3/s Volume dell'idrogramma di piena calcolato:_________ $x 10^6 m^3$

Durata del processo di efflusso calcolata:________ore e minuti

note: ____

Confronto con altri metodi di calcolo:

metodo:____

riferimento:____

portata di picco: _________m^3/s

note: ____

metodo:____

riferimento:____

portata di picco:________________m^3/s

note:____

4. PROPAGAZIONE DELLA PIENA

4.1 Rilievi alveo *e/o* valle:

Cartografia utilizzata nel rilievo generale: scala: 1:__________ anno del rilievo:__________

note: ______________________________

Rilievi specifici dell'alveo:

effettuati espressamente per lo studio ☐ tratti da altri studi o progetti ____

fonte dei rilievi:______________________________

anno dei rilievi:______________ scala dei rilievi: 1:__________

numero sezioni rilevate:__________ lunghezza del tratto di alveo rilevato:__________km

distanza media fra le sezioni rilevate:________m

rilievo di sezioni particolari ☐

numero dei rilievi:______________

particolarità delle sezioni:______________

attraversamenti stradali ☐ attraversamenti ferroviari ☐ presenza di opere in alveo ☐ centri abitati ☐

altro:______________________________

note: ______________________________

Rilievi specifici della valle: effettuati espressamente per lo studio ☐ tratti da altri studi o progetti ☐

fonte dei rilievi:______________________________

anno dei rilievi:______ scala dei rilievi: 1:______ lunghezza del tratto di valle rilevato:________km

note: ______________________________

4.2 Modello del moto in alveo:

Classe del modello utilizzato:

metodi idrologici ☐

riferimenti:______________________________

note: ______________________________

metodi grafici ☐

riferimenti:______________________________

note: ______________________________

modelli matematici semplificati ☐

riferimenti:______________________________

codice di calcolo:______________________________

autori ed organizzazione:______________________________

note: ______________________________

modelli matematici completi ☐

riferimenti:______________________________

codice di calcolo:______________________________

autori ed organizzazione:______________________________

note:______________________________

Informazioni sull'applicazione del modello:

tratto fluviale soggetto al calcolo: lunghezza: km__________

terminante in mare ☐ lago ☐ vasca di laminazione ☐ fiume importante ☐

altro: ____________________

note: ____________________

scabrezze adottate: per l'alveo:__________ per le golene:__________

note: ____________________

geometria delle sezioni adottata: rilevata ☐ semplificata ☐ con golene ☐

note: ____________________

presenza di cambi di stato della corrente veloce-lenta ☐

analisi specifica del moto in prossimità delle sezioni particolari ☐

schema di tracimabilità delle arginature ☐ ipotesi di rottura di arginature ☐ rigurgito nei corsi d'acqua tributari ☐

altre informazioni:____________________

note: ____________________

4.3 Modello di moto al di fuori dell'alveo:

Classe del modello utilizzato:

analisi statica dei volumi effluiti ☐

note: ____________________

schematizzazione a rete di canali ☐

riferimenti:____________________

codice di calcolo: ____________________

autori ed organizzazione: ____________________

note: ____________________

schematizzazione a celle ☐

riferimenti: ____________________

codice di calcolo: ____________________

autori ed organizzazione:____________________

note: ____________________

moto bidimensionale ☐

riferimenti:____________________

codice di calcolo:____________________

autori ed organizzazione:____________________

note: ____________________

Informazioni sull'applicazione del modello:

scabrezza adottata:__________ topografia adottata: rilevata ☐ semplificata ☐

note: ____________________

analisi specifica del moto in prossimità di sezioni o punti particolari ☐

altre informazioni:____________________

note: ____________________

4.4 Modello di moto complessivo in alveo e valle:

Classe del modello utilizzato:

moto monodimensionale ☐

riferimenti: ____________

codice di calcolo: ____________

autori ed organizzazione: ____________

note:

schematizzazione a rete di canali ☐

riferimenti: ____________

codice di calcolo: ____________

autori ed organizzazione: ____________

note: ____________

schematizzazione a celle ☐

riferimenti: ____________

codice di calcolo: ____________

autori ed organizzazione: ____________

note: ____________

moto bidimensionale ☐

riferimenti: ____________

codice di calcolo: ____________

note: ____________

Informazioni sull'applicazione del modello:

tratto fluviale e vallivo soggetto al calcolo: lunghezza: ______ km

terminante in:

mare ☐ lago ☐ vasca di laminazione ☐ fiume importante ☐ (____________)

altro: ____________

note: ____________

scabrezza adottata: ______

sezioni o topografia adottata: rilevata ☐ semplificata ☐

note: ____________

analisi specifica del moto in prossimità di punti particolari ☐

altre informazioni: ____________

note: ____________

5. RAPPRESENTAZIONE DEI RISULTATI

5.1 Propagazione della piena in alveo:

Profili longitudinali dei tiranti o livelli idrici:

corrispondente ad un istante temporale ☐ caratteristica dell'istante: ____________

corrispondenti a più istanti temporali ☐ numero dei profili rappresentati: ____________

condizioni maggiormente caratteristiche: ____________

delle portate idriche:

corrispondente ad un istante temporale ☐ caratteristica dell'istante:______________________

corrispondenti a più istanti temporali☐ numero dei profili rappresentati:_________________

condizioni maggiormente caratteristiche:____

note:____

altri profili: ____

note: ____

Inviluppi:

delle massime portate ☐ dei massimi tiranti o livelli ☐ delle massime velocità ☐

altri inviluppi:____

note: ____

Diagrammi dei tempi d'arrivo:

fronte dell'onda ☐ tirante massimo ☐ portata al colmo ☐

altri diagrammi:____

note: ____

5.2 Aree inondate:

Condizioni rappresentate:

di massima estensione delle aree inondate ☐ di transito della portata di picco ☐

in successivi istanti temporali ☐

altre condizioni rappresentate:_______________

note: ____

Carte delle aree soggette ad esondazione:

cartografia utilizzata: scala delle carte: 1:______ anno del rilievo utilizzato: _______

elaborati grafici: semplice indicazione massima zona inondata ☐ rappresentazione tiranti idrici ☐

indicazioni puntuali ☐ sulle sezioni trasversali ☐ piano quotato ☐

curve di isolivello ☐ passo delle curve:______m

curve di isotirante ☐ passo delle curve:______ m

indicazione velocità medie ☐ valori rappresentati:_______________

altre rappresentazioni:____

note: ____

6. INFORMAZIONI UTILI PER LA PROTEZIONE CIVILE

6.1 Caratterizzazione delle zone a rischio di inondazione:

Aree agricole ☐ superficie inondata: _________ ha

Zone industriali ☐ denominazioni: ____

presenza di impianti ad alta tecnologia ☐ presenza di impianti potenzialmente nocivi ☐

altro:____

Zone commerciali ☐ denominazioni:____

Insediamenti urbani ☐ denominazioni:____

presenza di scuole ☐ presenza di ospedali ☐ presenza di caserme ☐

altro:____

Zone con impianti strategici ☐ denominazioni: ______________________

altro: ______________________

Infrastrutture di cui é prevista l'interruzione:

strade: ________ località: ______________________

ferrovie: ______ località: ______________________

acquedotti ☐ gasodotti ☐elettrodotti ☐ oleodotti ☐

altro: ______________________

note: ______________________

6.2 Caratteristiche del sistema di vigilanza e allarme:

Cartelli monitori n. ________ in un tratto di Km ____________

Sirene n. ____________ Caratteristiche conformi a circ. min. LL.PP. n.1125 del 1986 ☐

strumentazione idrometrica (circ. min.LL.PP. n.1125 del 1986) ☐

Foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione. ☐

documento di protezione civile (Circ. min.LL.PP. n.352 del 1987)

Approv.ne Prefettura di ______________________ n. ____________ data ______________

note: ______________________

Elenco telefonico:

Casa di guardia ______________

Ingegnere Responsabile______________

Ingegnere Responsabile Sostituto ______________

Ente Concessionario ______________

Vigili del fuoco______________

Polizia ______________

Carabinieri______________

Provveditorato alle Opere Pubbliche______________ Genio Civile______________

Organi di Protezione Civile:

Prefettura______________

Regione______________

Provincia______________

Comune______________

____

____

96A1536

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 31 ottobre 1995, n. 255365.

Regolamento CE n. 2978/94 del Consiglio del 21 novembre 1994.

Alle capitanerie di porto

Al Registro italiano navale

e, per conoscenza:

Alla Direzione generale demanio marittimo e porti

Alla Direzione generale navigazione e traffico

Alle Direzioni marittime

Con il regolamento CE n. 2978/94 in data 21 novembre 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 2ª serie speciale - n. 8 del 26 gennaio 1995), sono state emanate norme sulla applicazione della risoluzione IMO A.747 (18) concernente la misurazione del tonnellaggio relativo agli spazi per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata.

In particolare, all'art. 4 del predetto regolamento, viene stabilito che all'atto del rilascio del certificato internazionale di stazza ad una petroliera a zavorra segregata, misurata in conformità alle norme della Convenzione internazionale di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi mercantili, alla voce «Osservazioni» debba essere riportata una dichiarazione che sia conforme al punto 3, dell'allegato «I» dello stesso regolamento e che precisi il tonnellaggio delle cisterne di zavorra segregata della nave, da calcolarsi secondo il metodo e la procedura stabiliti al punto 4 del richiamato allegato «I», nonché il tonnellaggio lordo ridotto della nave.

Risulta che una nota contenente gli elementi richiesti viene già riportata dal R.I.Na. in calce alla «dichiarazione ai fini del rilascio del certificato internazionale di stazza» per le navi cisterne dotate di zavorra segregata (SBT).

Si richiama pertanto l'attenzione sulla osservanza delle procedure su illustrate, rese obbligatorie dal regolamento 2978/94 a partire dal 1° gennaio 1996, anche per la connessione della questione con l'applicazione delle tariffe portuali, per la quale si rinvia alle indicazioni che il competente ufficio di questa amministrazione riterrà di fornire al riguardo.

Il direttore generale del naviglio: MUCCI

96A1535

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura - FAO, in Roma, ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1996 vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 14 febbraio 1996, viene autorizzata l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura - FAO, ad accettare la donazione disposta in suo favore dall'artista Roberto Ruta, consistente in due sculture, del valore assicurato di duecento milioni di lire.

96A1544

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Molini di Triora

Con decreto interministeriale n. 564 in data 27 gennaio 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Ex polveriera Valgavano» sito nel comune di Molini di Triora (Imperia) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 6521 foglio 48 mappali 99, 101, 102, 103, 104, 105, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, foglio 51 mappali 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 597, 598, 601, 602, 603, 604, 605, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 622, foglio 52 mappali 431, 432, 628, 638 e 640 del nuovo catasto terreni per una superficie complessiva di mq 131.806.

96A1537

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Reintegro al demanio di un'area in comune di Ispani

Con decreto del Ministro dei tasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 16 novembre 1995, è stata reintegrata al pubblico demanio marittimo, l'area di mq 1.920, sita nel comune di Ispani, in località Capitello, allora riportata in catasto del comune di Ispani al foglio n. 7, particella n. 271 (part.) ed allo stato attuale riportata al foglio n. 7, particella n. 303 del medesimo comune; area già appartenente al demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 3 giugno 1960.

96A1538

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Elettro Coop S.r.l.», in Longare

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996 il rag. Orazio Bastianello è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Elettro Coop S.r.l.», con sede in Longare (Vicenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 26 marzo 1984, in sostituzione del dott. Gaetano D'Agata, deceduto.

96A1488

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati, a seguito del decreto ministeriale 14 aprile 1992 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1992.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1996, è affidata al Consorzio ricerche compositi - Brindisi, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Sviluppo di materiali compositi a matrice metallica per l'industria aeronautica e spaziale» per un importo complessivo di 12.666,3 milioni di lire — di cui 11.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.666,3 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di sessanta mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

96A1543

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 marzo 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1554,80
ECU	1952,05
Marco tedesco	1051,75
Franco francese	307,36
Lira sterlina	2377,29
Fiorino olandese	939,46
Franco belga	51,170
Peseta spagnola	12,455
Corona danese	272,29
Lira irlandese	2444,77
Dracma greca	6,443
Escudo portoghese	10,139
Dollaro canadese	1132,41
Yen giapponese	14,756
Franco svizzero	1292,44
Scellino austriaco	149,56
Corona norvegese	241,63
Corona svedese	227,28
Marco finlandese	338,29
Dollaro australiano	1184,45

96A1608

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Trento sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà di economia intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: P01A, disciplina «microeconomia»;

settore scientifico-disciplinare: P01A, disciplina «microeconomia».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio.

96A1558

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Milano è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare L21B - lingue e letterature slavo-orientali, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al suddetto posto di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'ateneo.

96A1559

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESCARA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 10, adottata in data 22 gennaio 1996, ha nominato il vice segretario generale dott. Umberto De Angelis conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580/1993.

96A1560

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto n. 21 del 24 gennaio 1996 concernente la specialità medicinale per uso veterinario «RESEQUIN PLUS», a pag. 41, seconda colonna, dove è scritto: «Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 2 flaconi da 2 ml a t.p. numero di A.I.C. *102171016*», leggasi:

«Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

2 flaconi da 2 ml a t.p. numero di A.I.C. *102171028*;

1 flacone da 10 ml a t.p. numero di A.I.C. 102171016».

96A1472

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al «Testo del contratto collettivo quadro per la disciplina delle ritenute dei contributi sindacali», riportato di seguito al «Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 1995: Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, del testo del "Contratto collettivo quadro" per la disciplina delle ritenute dei contributi sindacali concordato il 9 novembre 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA, COFEDIR, RDB/CUB, USPPI ed Unionquadri». (Testo del contratto collettivo quadro pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 23 febbraio 1996).

Nel testo del contratto collettivo quadro citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche, in corrispondenza delle sotto indicate pagine della sopra menzionata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 6, seconda colonna, la parola «ALLEGATO», apposta prima del titoletto «Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni», deve intendersi eliminata;

alla pag. 7, prima colonna, all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del contratto quadro, dopo il primo periodo, le parole «*(Seguiva un periodo non ammesso al visto della Corte dei conti).*» sono sostituite con il seguente periodo: «*L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.*».

Pertanto, il testo integrale della lettera *c)*, comma 1, dell'art. 1 del predetto contratto quadro in materia di contributi sindacali è il seguente:

«*c)* il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.».

96A1563

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 5 6 0 9 6 *

L. 1.400